

## CCCXCIX.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	24176
<b>Commissione speciale per l'esame del disegno di legge costituzionale: Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria. (1942) (Annunzio di costituzione)</b> . . . . .	24176
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237) . . . . .	24178
PRESIDENTE . . . . .	24178, 24179, 24180, 24181, 24182, 24185, 24187, 24190, 24196
TURCHI . . . . .	24178
LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	24178
. . . . .	24179, 24180, 24183, 24192, 24197, 24206
MAROTTA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	24179
. . . . .	24182, 24183, 24185, 24186, 24189, 24190, 24192, 24195, 24196, 24197, 24199, 24203, 24205, 24206, 24208
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	24179
. . . . .	24182, 24183, 24185, 24186, 24189, 24195, 24197, 24200, 24203, 24205, 24206, 24208
BUBBIO . . . . .	24181, 24199
CAPACCHIONE . . . . .	24181, 24182
GIANQUINTO . . . . .	24182, 24203
AMADEI . . . . .	24182, 24199, 24201, 24206
LUCIFREDI . . . . .	24183, 24185, 24189, 24192, 24196, 24200, 24205
CAPRARA . . . . .	24184, 24185, 24188
DI NARDO . . . . .	24185
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE . . . . .	24186, 24198
PIGNI . . . . .	24187, 24197, 24206
AGRIMI . . . . .	24188, 24189, 24192
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	24189, 24192, 24206, 24207
SPONZIELLO . . . . .	24192
CECCHERINI . . . . .	24195, 24199
JACOMETTI . . . . .	24195, 24196, 24205
SIMONINI . . . . .	24197
DE MARTINO CARMINE . . . . .	24198

	PAG.
DEGLI OCCHI . . . . .	24198
CUTTITTA . . . . .	24202, 24203
CALANDRONE GIACOMO . . . . .	24203
FERRI . . . . .	24207
<b>Proposta di legge (Deferimento a Commissione e autorizzazione di relazione orale)</b> . . . . .	24176
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24176
NATTA . . . . .	24176
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	24177
SCALIA . . . . .	24177
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	24177
<b>Interrogazioni e mozioni (Annunzio)</b> . . . . .	24208
<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	24190, 24192, 24193, 24203

## La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Di Stefano Genova. (È concesso).

## Annunzio di costituzione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge costituzionale: «Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudizi speciali in materia tributaria» (1942), ha proceduto oggi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

alla propria costituzione, eleggendo: presidente, il deputato Tesauro; vicepresidenti, i deputati Fumagalli e Assennato; segretari, i deputati Baresi e Ferri.

#### **Deferimento a Commissione di una proposta di legge e autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Comunico che la proposta di legge dei deputati Bubbio ed altri: « Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali » (2115), annunciata nella seduta di stamane, è deferita alla I Commissione permanente (Interni), in sede referente.

Data l'urgenza, ritengo che la Commissione possa essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Svolgimento di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Natta, Raffaelli, Pieraccini, Rosini, Gatti Caporaso Elena e Corona Achille:

« Inquadramento nei ruoli statali del personale della Scuola normale superiore di Pisa e modifiche agli organici del personale delle segreterie universitarie » (1482).

L'onorevole Natta ha facoltà di svolgerla.

**NATTA.** La proposta di legge riguarda un problema che è aperto da molti anni e ha già costituito motivo di interesse e di studio anche da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale, però, non è riuscito finora a trovare una soluzione.

Si tratta di inquadrare nei ruoli statali il personale della Scuola normale superiore di Pisa, e la richiesta è legittima in quanto si tratta di porre rimedio ad una dimenticanza del legislatore del 1948, anno in cui si provide alla sistemazione giuridica del personale delle università e degli istituti universitari. La Scuola normale superiore di Pisa venne allora inspiegabilmente lasciata fuori; dico inspiegabilmente perché non può esservi dubbio sul pieno diritto del personale della Scuola (docente, amministrativo e subalterno) ad essere inquadrato nei ruoli statali.

Infatti, la Scuola normale superiore di Pisa è un convitto universitario dello Stato,

uno dei pochissimi esistenti nel nostro paese; è un istituto di istruzione superiore posto sotto la vigilanza dello Stato, con la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare tipica delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Non vi è, pertanto, a nostro giudizio, alcun impedimento in linea di diritto ad accogliere l'esigenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale della Scuola normale superiore di Pisa; anzi, si tratta, come ho detto, di rimediare ad una ingiustificabile sperequazione. Non credo di dover spendere in questo momento parole per rendere persuasivo il principio da noi caldeggiato, sotto il profilo della funzione che la Scuola normale superiore di Pisa va svolgendo da tanti e tanti anni nel nostro paese. La fama che la Scuola ha raggiunto, e non solo in Italia, come uno dei più seri ed alti istituti per la preparazione professionale degli insegnanti e come centro di formazione culturale e scientifica dei giovani, e la tradizione antica ed ininterrotta, per cui dalla scuola pisana sono usciti insigni studiosi e maestri nelle diverse discipline, credo che siano titoli tali da convincere della necessità del provvedimento non solo gli onorevoli colleghi che, come noi, si onorano di essere stati allievi nella Scuola normale di Pisa, ma tutti i deputati che hanno a cuore le sorti della cultura e della scuola del nostro paese.

Il problema, mi sia permesso di aggiungere, si è fatto in questi giorni ancora più acuto ed urgente perché, in seguito ad una strana decisione del Ministero del tesoro di non rimborsare, come finora è avvenuto, le spese per il personale, la Scuola normale è venuta a trovarsi in una assurda ed intollerabile situazione di disagio, per la quale già da parti diverse si sono levate voci di allarme e di preoccupazione. Per il risparmio di alcuni milioni — perché di tanto si tratta — si è rischiato di pregiudicare l'attività e la vita stessa di una delle più antiche e nobili istituzioni culturali del nostro paese, di uno dei rarissimi convitti universitari che abbiamo, e che oltre tutto dipende direttamente dallo Stato.

Ecco perché credo di poter confidare che la proposta sia presa in considerazione dalla Camera. Nello stesso tempo mi permetto, signor Presidente, proprio in rapporto alla crisi che la Scuola normale di Pisa sta attraversando, di chiedere l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Natta ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Scalia:

« Passaggio dalla terza alla seconda categoria del 22° corpo dei vigili del fuoco di Catania ».

L'onorevole Scalia ha facoltà di svolgerla.

SCALIA. È noto che, con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la quale ha abrogato il regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 960, ed il regio decreto 15 aprile 1940, n. 454, veniva istituito il corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno. È noto anche che l'articolo 5 della precitata legge prevede le categorie dei corpi provinciali dei vigili del fuoco; ma non fa affatto menzione dei criteri in base ai quali furono stabilite le categorie stesse.

Tra i corpi provinciali dei vigili del fuoco rientra il 22° corpo di Catania. Il predetto corpo esplica la sua attività in una provincia che si estende su una vasta superficie e conta una popolazione di 800 mila abitanti, come risulta dal censimento del 1951.

Il territorio della provincia comprende 54 comuni, di cui il capoluogo con circa 300 mila abitanti, 3 comuni con popolazione superiore ai 35 mila abitanti, 2 comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, 13 comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e 35 comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

L'ubicazione topografica dei vari comuni, le distanze planimetriche, i dislivelli altimetrici (molti centri importanti distano parecchie decine di chilometri dal capoluogo e per raggiungerli bisogna superare dislivelli di diverse centinaia di metri) e lo stato delle scarse vie di comunicazioni rendono difficili e tardivi gli interventi dei servizi di soccorso dal capoluogo, per cui sarebbe necessario attrezzare convenientemente gli attuali distac-

camenti di provincia (Caltagirone, Adrano, Riposto), allo scopo di renderli assolutamente indipendenti anche da eventuali rinforzi dal capoluogo stesso, e creare, altresì, qualche altro distaccamento all'interno della provincia medesima, dove sono ubicati paesi di grande importanza come Randazzo, che dista 65 chilometri dal capoluogo.

La città di Catania è posta alla confluenza naturale di tutte le vie di comunicazione, sia aeree sia marittime e ferroviarie, che dalla Sicilia vanno verso il nord o verso il sud del bacino mediterraneo. Essa è la seconda delle grandi città siciliane, ed unisce alle qualità specifiche di centro industriale e commerciale prerogative meguagliabili di centro di soggiorno e di turismo.

Da un censimento effettuato recentemente risulta inoltre che esistono nel capoluogo e nella provincia numerosi stabilimenti che presentano pericoli di incendio: si tratta, quindi, di difendere ingenti patrimoni dalla eventuale distruzione del fuoco.

È inoltre noto che la provincia di Catania ha scarsa disponibilità di acqua. La città è sprovvista di idranti, per cui il servizio estinzione incendi deve espletarsi con autocisterne, con conseguente maggiore impiego di personale e di mezzi.

Nel territorio urbano del capoluogo e nei paesi della provincia esistono vecchie costruzioni con orditure e tetti in legname ed in condizioni precarie di stabilità. Tutto ciò costituisce un serio pericolo per la propagazione del fuoco.

Da quanto sopra esposto si evince con chiarezza l'importanza che assume nella provincia di Catania il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi; ed è opportuno che faccia presente ai colleghi della Camera che quanto chiesto con la mia proposta di legge costituisce una giusta aspirazione di quel corpo provinciale, il quale fino ad oggi si è visto relegato in una posizione di classifica impari alla importanza della provincia e del servizio espletato.

Per i motivi esposti ho ritenuto necessario proporre alla attenzione dei colleghi questa proposta di legge, che vuol costituire atto di giustizia, nella speranza che essa sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scala.

(È approvata).

Le due proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato esaminato l'articolo 9; la Commissione e il Governo hanno accettato l'emendamento aggiuntivo Jervolino Angelo Raffaele.

Pongo quindi in votazione l'articolo 9 con l'emendamento Jervolino:

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto 5° della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'articolo 4 della presente legge, dalle ore 8 del quindicimillesimo giorno alle ore 20 del quattordicimillesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo precedente, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata al presentatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine

stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1°) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 8;

2°) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 5, 6 e 7;

3°) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

4°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6°) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turchi e Gianquinto propongono di sopprimere i numeri 1°) e 2°).

TURCHI. Gli emendamenti sono da ritenersi superati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto e Capacchione propongono anch'essi di sopprimere il n. 2°).

L'onorevole Turchi ha riconosciuto che un suo identico emendamento era superato.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente; anzi l'onorevole Marotta, parlando degli emendamenti precedenti, disse che della questione si sarebbe potuto trattare in relazione all'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, le do facoltà di illustrare l'emendamento, soprattutto per dimostrarmi che non vi è preclusione.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Il numero 2°) dell'articolo si riferisce all'obbligo, nell'attuale dizione, di ricusare le liste che non siano state depositate secondo quel « debbono » che è rimasto, essendo stato respinto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

l'emendamento che lo trasformava in « possono ». Noi [ne proponiamo la soppressione.

Quando si discusse dell'emendamento inteso a trasformare il « debbono » in « possono », il relatore per la maggioranza, onorevole Marotta, osservò che in caso la norma avrebbe potuto essere riesaminata in rapporto all'obbligo di riconsultazione sancito dall'attuale dizione dell'articolo 10. È per questa ragione che ritengo che l'emendamento possa essere mantenuto e che non si debba considerare precluso.

Caso mai, ove il relatore volesse integrare il suo pensiero, a cui accennava l'altra volta, proponendo una eventuale formula intermedia, noi potremmo anche prenderla in considerazione. Altrimenti manteniamo l'emendamento, con questo effetto: che non si avrebbe la conseguenza della riconsultazione, fermo restando l'obbligo della presentazione, come è fissato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Luzzatto?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Non saprei suggerire una formula intermedia, perché, in questo caso, o si accetta il principio o lo si respinge. Sono d'accordo con l'onorevole Luzzatto che non vi sia preclusione, in quanto si può sancire l'obbligo di depositare il contrassegno e non si può rendere esclusivo per chi abbia depositato il contrassegno l'obbligo di presentare liste.

PRESIDENTE. Sarebbe in sostanza un obbligo senza sanzione. A che servirebbe allora, onorevole relatore, il deposito obbligatorio e come potrebbe avverarsi la possibilità di esclusione di liste?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La norma avrebbe un valore più politico che giuridico, giacché sarebbe impossibile ad un partito sottrarsi poi con il proprio contrassegno senza giustificare il proprio atteggiamento. La norma che introduciamo nell'articolo 10 è molto impegnativa e la Commissione la sostiene, opponendosi all'emendamento Luzzatto.

È necessario quindi che la Camera si pronunzi, trattandosi di una innovazione molto rilevante. Noi stabiliamo che ogni gruppo abbia il dovere di presentare il proprio contrassegno e stabiliamo pure che non possano essere accettate liste che non abbiano depositato il contrassegno al Ministero dell'interno. Non solo, ma la facoltà di presentare liste non è più condizionata semplicemente alla sottoscrizione dei 500 elettori, perché occorrerà un gruppo politico organizzato.

Poiché per l'organizzazione di un gruppo politico non è prescritto alcun particolare adempimento, la norma non avrà conseguenze rilevanti; però si innova radicalmente nei principi della nostra legislazione elettorale, perché si viene ad impedire la presentazione di liste all'ultima ora da parte di qualche candidato respinto da altre liste.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi permetto di ricordare che qui siamo in tema di legge elettorale politica, non amministrativa. Qui siamo perciò di fronte ad una vera e propria preclusione. Non v'è valore politico che tenga, quando è stato approvato già il « debbono ». È inammissibile l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatto. Noi stabiliremmo veramente un precedente rivoluzionario in tema di coerenza legislativa.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, è in realtà il numero 2°) dell'articolo 10 quello che, a diversità degli articoli che abbiamo già approvato, innova profondamente nel nostro sistema elettorale. È bene che la Camera sappia qual è il problema dinanzi al quale si trova di fronte. Questo articolo innova non soltanto nel nostro sistema elettorale, ma nel nostro sistema pubblicistico, per quanto riguarda i partiti, in quanto questo numero 2°), precludendo la presentazione ai 500 elettori e legandola al simbolo, e così al gruppo politico che il simbolo può presentare, fa sì che il nostro sistema elettorale non sia più rimesso alla iniziativa degli elettori, ma sia legato ai partiti.

In secondo luogo, noi veniamo in tal modo ad inserire i partiti e i gruppi politici, senza meglio definirli, nel nostro ordinamento pubblicistico con effetti preclusivi. L'onorevole Marotta ha chiarito perché egli ritenga che la questione non sia preclusa: da ciò deriva il nostro emendamento, che la Camera ritengo dovrebbe approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, sono dolente di essere in disaccordo con l'onorevole relatore e con lei, e d'accordo con l'onorevole ministro. L'articolo 5, che diede luogo ad una vera e propria battaglia in Assemblea — e se ne è reso conto l'onorevole Turchi, quando poco fa ha ritenuto che un suo analogo emendamento fosse precluso — sanciva il principio dell'obbligo del deposito e la Camera respinse

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

la proposta di sostituire la facoltà all'obbligo del deposito.

Se oggi eventualmente la Camera votasse la soppressione del numero 2°), cioè escludesse il potere-dovere dell'ufficio centrale circoscrizionale di ricusare i contrassegni non depositati, noi avremmo una singolare situazione: i gruppi o partiti politici avrebbero un dovere la cui inosservanza non è colpita da alcuna sanzione, il che è assurdo.

Veramente mi sembra quindi che l'emendamento sia precluso, e prego l'onorevole Luzzatto di non insistere.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Non faccio opposizione alla sua decisione in omaggio a lei, signor Presidente. Ma la questione è diversa, perché quanto abbiamo deciso per l'articolo 5 riguarda i gruppi politici; questa norma riguarda invece un principio fondamentale del nostro ordinamento elettorale, e in genere del nostro ordinamento pubblico, che finora ha sempre ammesso, per tutte le ipotesi di elezioni, le iniziative elettorali per la presentazione dei candidati e tutte le iniziative legate ad altre manifestazioni di partecipazione dei cittadini all'esercizio dei pubblici poteri (*referendum*, petizioni, iniziative) nelle forme di iniziative di un determinato numero di cittadini elettori, non altrimenti né specificatamente identificati, e non vincolati ad alcuna forma organizzativa definitiva.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare che tutta la disciplina dell'articolo 5 è imperniata sulla possibilità di respingere contrassegni equivoci. Come sarebbe possibile altrimenti agire nei confronti di cittadini non aderenti ad un'organizzazione politica? Così come vogliamo impedire l'equivoco del contrassegno da parte dei partiti, non possiamo consentirlo ad altri. Questo valga a ribadire il mio punto di vista, rispettando il suo e concludendo con questa sua cortese accettazione della mia dichiarazione di preclusione.

Pongo in votazione l'articolo 10, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

«Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega, per le operazioni di cui al presente articolo, all'Ufficio stesso altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei tre giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1°) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2°) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3°) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4°) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per lo adempimento di cui al numero seguente;

5°) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bubbio, Giraud, Geremia e Ferraris propongono di aggiungere il seguente numero:

« 2<sup>o-bis</sup>) forma l'elenco generale di tutti i candidati del collegio, riportando successivamente le generalità dei candidati di ogni lista secondo l'ordine di presentazione di essa ed assegnando a ciascun candidato un numero in un'unica serie »;

e di sostituire al n. 5<sup>o</sup>) la prima parte con la seguente:

« 5<sup>o</sup>) provvede per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio alla stampa di un manifesto unico in cui siano riportati i contrassegni delle diverse liste, secondo il loro ordine di presentazione ed i nomi e cognomi dei candidati di ciascuna lista, con indicazione del numero assegnato a ciascun candidato nell'elenco generale dei candidati di cui al n. 2-bis ».

BUBBIO. Ritiro questi emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 12, testè letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura. LONGONI, Segretario, legge:

« La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici di ciascuna sezione deve essere effettuata, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

La Cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capacchione e Luzzatto hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Capacchione ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPACCHIONE. Proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 perché ci sembra in contrasto con la prima parte dello stesso articolo e perché, ad ogni

modo, nella pratica attuazione creerebbe difficoltà gravissime ed anzi insuperabili.

Infatti, se la nostra interpretazione è esatta, la prima parte dell'articolo 13, richiamando espressamente l'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948, mantiene, evidentemente, immutata ed intatta la facoltà attribuita ai delegati di nominare altre persone per l'assolvimento dei compiti loro affidati.

Ma, se questo è vero, come potrebbero i suoi delegati esibire la ricevuta, di cui all'ultimo comma, che viene rilasciata esclusivamente ai delegati senza possibilità che sia ad altri trasferita e da altri usata?

In altri termini, pare a noi che, se l'articolo passasse nel testo proposto dal Governo e dalla Commissione, avverrebbe che, mentre per un verso si mantiene la facoltà di subdelegare, per altro verso si rende impossibile ai delegati di esercitare le loro funzioni, prescrivendo l'obbligo della preventiva esibizione di un documento che essi non possono avere e che quindi non potranno mai essere in grado di esibire.

D'altra parte, ci pare impossibile ritenere che il comma del quale proponiamo la soppressione contenga una implicita abrogazione della facoltà di subdelegare. Si tratterebbe di una innovazione che urterebbe innanzitutto contro la nostra opposizione e che, comunque, andrebbe formulata chiaramente, cioè in termini meno ambigui e più felici.

Ma, anche a volere per un momento supporre come correttamente possibile questa interpretazione, neppure in questo caso il difetto della norma risulterebbe meno grave e meno evidente, perché i delegati si troverebbero nella materiale fisica impossibilità di assolvere compiutamente le loro funzioni. Ed infatti, non possedendo il dono della ubiquità, essi non potrebbero contemporaneamente e dappertutto fare quello che personalmente si richiederebbe loro di fare col prescritto obbligo di preventiva esibizione della ricevuta in parola.

PRESIDENTE. Onorevole Capacchione, a me sembra che il suo problema possa essere risolto con l'emendamento Di Nardo-Jacometti.

CAPACCHIONE. Signor Presidente, il mio è un emendamento principale, col quale si chiede la soppressione pura e semplice dell'ultimo comma. Subordinatamente alla reiezione del mio emendamento, vi è l'emendamento Di Nardo-Jacometti.

Ora, pare a noi che il difetto della norma sia talmente evidente che non dovrebbe

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

esservi difficoltà da parte del relatore e del ministro a riconoscere la fondatezza del nostro emendamento, che quel difetto mira appunto ad eliminare. In sostanza, è stata la riconosciuta impossibilità per i delegati di attendere da soli, contemporaneamente e dappertutto, alle molteplici operazioni loro demandate che ha portato alla facoltà di subdelegare. Ed è appunto questa stessa impossibilità che ci deve ora consigliare a provvedere adeguatamente: e, a nostro modo di vedere, il provvedimento adeguato è proprio quello che suggeriamo, ossia la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del progetto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Di Nardo e Jacometti propongono, all'ultimo comma, di aggiungere: « Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma dell'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste ».

**TAMBRONI.** *Ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TAMBRONI.** *Ministro dell'interno.* Sono disposto ad accettare l'emendamento Di Nardo-Jacometti e sono contrario a quello Capacchione-Luzzatto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Nardo, ella ha vinto prima ancora di parlare!

**CAPACCHIONE.** Ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**MAROTTA.** *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è d'accordo col Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 13 con l'emendamento aggiuntivo Di Nardo-Jacometti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.  
**LONGONI,** *Segretario,* legge:

« I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comu-

nale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Gianquinto e Caprara propongono di sopprimerlo.

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**GIANQUINTO.** Mi pare che tutti dobbiamo preoccuparci di garantire che gli adempimenti previsti dalla legge siano eseguiti nel modo più tempestivo possibile, in modo che non si creino confusioni, ritardi ed eventualmente anche intasamenti nei vari uffici elettorali. Uno di questi adempimenti è il termine di consegna dei certificati elettorali; l'altro è il termine a decorrere dal quale il cittadino elettore che non ha ricevuto il certificato elettorale può recarsi all'ufficio competente per ritirarlo.

Ora, il testo unico del 1948 fissava l'obbligo per il sindaco di recapitare il certificato elettorale entro il 40° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Con l'articolo 14 proposto dal Governo il termine viene ritardato di cinque giorni e spostato a 45. Invece per il ritiro del certificato elettorale, a termini della legge del 1948, il cittadino al quale il certificato stesso non sia stato recapitato poteva provvedere a ritirarlo a partire da 30 giorni prima della data delle elezioni, mentre con l'articolo 14 il termine viene ridotto alla metà, cioè a 15 giorni avanti le elezioni.

Sembra a noi che siano più rispondenti alla tranquilla esecuzione dell'adempimento di legge i più larghi termini previsti dal testo unico del 1948 ed è per questo che chiediamo la soppressione dell'articolo 14.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei, Jacometti e Fiorentino propongono il seguente comma aggiuntivo:

I rappresentanti delle liste designati presso la prima sezione elettorale del comune, possono in qualunque momento prendere visione, nell'ufficio comunale, dei certificati comunali che siano rimasti giacenti per irreperibilità del destinatario e dell'elenco dei duplicati che vengano rilasciati.

L'onorevole Amadei ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**AMADEI.** Mi sono indotto a presentare questo emendamento, assieme ai colleghi Jacometti e Fiorentino, non soltanto perché sono convinto che esso sia giusto ed appro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

priato, ma anche perché molti miei colleghi di gruppo facenti parte della Commissione che ha esaminato il disegno di legge mi hanno riferito che il problema era stato sollevato in Commissione e che il concetto era stato riconosciuto giusto senza per altro trovare concretizzazione in una disposizione della presente legge.

In definitiva, attraverso l'emendamento, intendiamo garantire che le operazioni elettorali abbiano a svolgersi nella maniera più pulita, onesta e corretta. Noi tutti abbiamo ormai una antica esperienza di elezioni e sappiamo come, purtroppo, molte volte sia successo che attraverso i certificati di irreperibilità come attraverso il rilascio dei duplicati si sia giuocato con moneta falsa. Molti cittadini infatti dichiarati irreperibili non lo erano affatto e coloro che tale irreperibilità avevano interesse a far dichiarare si sono valse della ignoranza o della indolenza degli interessati, confidando, come è avvenuto, che costoro non si facessero vivi all'ufficio elettorale per richiedere il certificato. Sappiamo pure come qualche volta sia accaduto (e vi sono state in proposito cause penali) che talune persone si siano fatte rilasciare il duplicato del certificato elettorale allo scopo di votare due volte.

Credo che tutti i colleghi siano d'accordo sulla necessità di evitare simili brogli. Il mio emendamento mira appunto a questo e ritengo che esso non giovi ad un partito o all'altro ma a tutti quanti. Noi desideriamo che le elezioni siano condotte onestamente e al raggiungimento di una tale onestà tende l'emendamento. Ove la maggioranza lo respingesse, vorrebbe significare che essa preferisce che vi sia qualche zona di ombra nelle elezioni, perché nell'ombra è possibile architettare l'illecito. Siccome però penso che la maggioranza abbia gli stessi intendimenti onesti che hanno animato noi presentatori dell'emendamento, confido che la Camera vorrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria sia alla soppressione proposta dall'onorevole Gianquinto sia al comma aggiuntivo ora illustrato dall'onorevole Amadei.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non riesco a vedere il motivo per il quale gli onorevoli Gianquinto e Caprara abbiano proposto la soppressione dell'articolo 14, articolo che è stato inserito nella legge proprio con il fine preciso di rivedere, in base all'esperienza elettorale, il termine per la consegna

agli elettori del certificato elettorale e successivamente il termine per il ritiro del certificato presso gli uffici comunali: questo in caso di mancata consegna a domicilio. Mi pare che l'articolo 14 disciplini in modo convincente e obiettivo per tutti queste due operazioni.

Non posso ugualmente accettare l'emendamento subordinato Amadei, in quanto le operazioni di distribuzione dei certificati elettorali sono già sottoposte alla vigilanza del magistrato, che è il presidente della commissione elettorale mandamentale. L'introduzione dei rappresentanti di lista, che si avrebbe accettando l'emendamento Amadei, può costituire un intralcio non lieve al funzionamento degli uffici; d'altronde non è necessaria, date le garanzie di cui ho detto dianzi: cioè i termini stabiliti dall'articolo 14 e il fatto che il presidente della commissione è un magistrato.

Per le ragioni dette, mi oppongo agli emendamenti presentati.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Siamo favorevoli all'emendamento Amadei perché non vi è alcun controllo di alcun organo su questa fase del procedimento elettorale. La commissione mandamentale e il magistrato che la presiede intervengono per tutte le altre fasi, mentre in questa non ne hanno la possibilità. In passate discussioni in materia elettorale fu concordemente riconosciuto che questa era una lacuna da colmare. Il principio del controllo delle liste concorrenti deve essere esteso a tutto il procedimento preparatorio, in maniera da controllare e da assicurare ogni settore della pubblica opinione. Non vi è alcun intralcio in questa presa di visione, ma la certezza per tutti i cittadini.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ma vi sono anche gli impiegati degli uffici comunali che costituiscono una garanzia!

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà contro entrambi gli emendamenti presentati. Voterà contro il primo perché ritiene che le modifiche di termini che sono previste nel testo governativo siano idonee assai più delle precedenti a garantire un buon andamento delle operazioni. Voterà contro l'emendamento Amadei, perché ritiene che esso, oltre a recare effettivamente un intralcio nelle operazioni di consegna dei

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

certificati elettorali e a far sorgere pericolo di impedimento al regolare esercizio delle operazioni, suona anche una del tutto ingiustificata diffidenza nei confronti delle amministrazioni locali, degli organi di controllo governativi e della magistratura. Siccome noi abbiamo fiducia in questi organi, riteniamo superfluo il controllo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gianquinto, soppressivo dell'articolo 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Amadei, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14, di cui è stata data dianzi lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

Le schede per la votazione debbono avere le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato)*

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

« Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli

delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

« In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte di appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara e Gianquinto propongono di sopprimerlo e, subordinatamente, di sostituire il primo comma con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di 5 scrutatori, il più anziano dei quali assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CAPRARA. La nostra parte è contraria all'articolo 17, per le ragioni che sono state esposte anche in altra sede; essa ritiene che questo articolo, con le innovazioni in esso contenute, non sia compatibile con la necessaria obiettività delle funzioni dell'ufficio degli scrutatori. Riteniamo, in particolare, che, dando la possibilità della scelta al presidente, si introduca un criterio di carattere soggettivo che non dà sufficienti garanzie di obiettività alle funzioni.

Qualora ci venisse detto che evidentemente vi può essere qualche scrutatore che non ha la possibilità di esercitare adeguatamente, con efficacia, le funzioni di vicepresidente, noi riteniamo di dover ribattere che gli scrutatori sono scelti normalmente dai partiti, fra persone aventi quel minimo di cono-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

scenza della legge che assicuri loro la possibilità di svolgere adeguatamente le loro funzioni. Riteniamo cioè che sia necessario tornare al vecchio testo di legge, che certamente dava sufficienti garanzie; e riteniamo pertanto necessario escludere la possibilità della scelta concessa al presidente. Altri motivi della nostra opposizione sono già stati esposti e non vale quindi la pena di ripeterli.

Concludo sostenendo che rappresenterebbe una garanzia per tutti se la scelta del vicepresidente fosse affidata a criteri strettamente obiettivi, come quello dell'anzianità.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Di Nardo, Jacometti e Fiorentino propongono al primo comma, alle parole: « uno, a scelta del presidente », di sostituire le parole: « il più anziano ».

**DI NARDO.** Aderisco all'emendamento Caprara.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Caprara?

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Sono contrario, per le ragioni più volte esposte sia in aula a proposito della discussione della legge sulle elezioni amministrative sia in Commissione. Noi riteniamo che il presidente del seggio elettorale meriti la piena fiducia e, quindi, anche la scelta che egli fa del suo sostituto deve essere rispettata. La scelta del più anziano degli scrutatori può importare degli svantaggi, perché il più anziano può non essere sempre il più idoneo ad assolvere le funzioni di vicepresidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**TAMBRONI, Ministro dell'interno.** Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole relatore e mi dichiaro contrario.

**LUCIFREDI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIFREDI.** Noi voteremo contro gli emendamenti Caprara proprio perché riteniamo che ragioni di garanzia si abbiano accogliendo la proposta antitetica a quella caldeggiata dall'onorevole Caprara. Noi riteniamo che una garanzia vi sia quando la scelta è basata sulla capacità e non sull'anzianità; non sempre la capacità nasce dall'anzianità.

Chiedo, a nome del mio gruppo, la votazione per appello nominale su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Dato che la questione è stata già risolta in senso negativo in occa-

sione della discussione sulla legge amministrativa, vorrei pregare l'onorevole Caprara di ritirare il suo emendamento. Questo per creare una certa uniformità. Si tratta di un semplice invito che io rivolgo.

**CAPRARA.** Mi rendo conto del fatto che la questione è stata decisa negativamente a proposito della discussione sulla legge amministrativa. Noi riteniamo, comunque, che il problema sia estremamente serio e importante e non siamo affatto d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi. Riteniamo invece che una garanzia consista nella scelta obiettiva, scelta cioè fondata sull'anzianità dello scrutatore, e non crediamo che il presidente possa sempre in ogni caso scegliere adeguatamente. Si è detto che non tutti gli scrutatori più anziani possono trovarsi nelle condizioni di poter assolvere alle funzioni di vicepresidente. Ebbene, in base a quale criterio il presidente del seggio potrà nominare il suo vicepresidente, dal momento che è tenuto ad escludere l'anzianità degli scrutatori? Ho già detto prima che la scelta dovrà cadere su quegli scrutatori che abbiano una sufficiente conoscenza delle leggi, anche perché gli scrutatori stessi sono scelti appunto in considerazione di questo.

Comunque, signor Presidente, in relazione alle sue considerazioni, con ogni riserva su quanto è stato detto dall'onorevole Lucifredi e dall'onorevole ministro dell'interno, noi ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 17, di cui è stata data dianzi lettura. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura **LONGONI, Segretario**, legge:

« La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell'articolo 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati.

Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Stefano Genova e Calabrò propongono di sopprimere la lettera a).

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ad illustrare questo emendamento.

Qual è su di esso il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 19, di cui è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele propone il seguente articolo aggiuntivo 19-bis.

« I presidenti di seggio prestano, davanti al pretore competente per territorio, giuramento di compiere fedelmente le funzioni ad essi demandate dalla legge.

I componenti di seggio prestano analogo giuramento davanti al presidente del rispettivo seggio prima di assumere le loro funzioni ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merenda e Gozzi propongono il seguente articolo aggiuntivo 19-bis:

« La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico

5 febbraio 1948, n. 26, è elevata a lire 3.000 per i presidenti ed a lire 2.000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge ».

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Poiché i presentatori non sono presenti, la maggioranza della Commissione fa proprio questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.  
LONGONI, *Segretario*, legge:

« Gli elettori degenti in case di cura, ospedali, sanatori sono ammessi a votare nel comune ove trovansi in cura.

Essi possono esercitare il voto nella sezione elettorale più vicina all'istituto di cura, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del direttore sanitario del luogo di cura, vistato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, attestante il ricovero dell'elettore nell'istituto e l'impossibilità per l'interessato di recarsi ad esprimere il voto nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune ove è ubicato l'istituto di cura attestante l'avvenuta notifica telegrafica da parte del comune stesso, non oltre il secondo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di malattia.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, in una lista aggiunta.

I sindaci dei comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori ricoverati in luoghi di cura, sulla base delle segnalazioni telegrafiche ricevute dai sindaci dei comuni sede dei predetti istituti, compileranno gli elenchi di coloro che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di malattia e li consegneranno, col materiale necessario per la votazione, ai presidenti di seggio, che ne prenderanno subito nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pigni e Jacometti propongono di sopprimerlo.

L'onorevole Pigni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**IGNI.** Il nostro emendamento tende alla soppressione dell'articolo 20 in quanto, a nostro parere, le vecchie disposizioni già danno la possibilità ai degenti di poter votare. Tra l'altro il suddetto articolo autorizza al voto fuori sede soltanto alcune categorie. Riteniamo che l'applicazione di un tale articolo dia luogo a innumerevoli inconvenienti. Ripeto, i degenti in luoghi di cura possono esprimere il loro voto anche senza le norme contenute nell'articolo 20. Ciò è dimostrato dall'alta percentuale di votanti avutasi nelle consultazioni elettorali.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Agrimi, Ceccherini, Lucifredi, Gui, Bucciarelli Ducci, Sorgi, De Meo, Cavalli, Negrari, Perlingieri, Ermini e Villa propongono il seguente articolo sostitutivo:

« I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 20 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elet-

tori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Qualora le disposizioni contenute nel presente articolo avessero applicazione prima del compimento delle operazioni relative alla revisione annuale delle liste elettorali successiva alla entrata in vigore della presente legge, la votazione avviene nelle sezioni ospedaliere istituite, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo... della..., per lo svolgimento delle elezioni amministrative ».

Onorevole Agrimi, si tratta di un emendamento analogo a quello che stamattina, in sede di legge elettorale amministrativa, non è stato approvato. Per lealtà devo rivolgerle, come ho già fatto poco fa all'onorevole Caprara, l'invito a ritirarlo.

AGRIMI. Signor Presidente, prendo atto del suo invito, ma mi permetto di far presente che si tratta di una situazione analoga, ma opposta, in quanto per la legge elettorale amministrativa era già stato approvato un principio col quale l'approvazione dell'emendamento ritirato dal collega sarebbe risultata sostanzialmente in contrasto.

Stamattina, forse per una momentanea incomprensione o per insufficiente comprensione, derivante forse anche dal fatto del mancato svolgimento, l'analoga proposta per la legge elettorale amministrativa non è passata.

Devo, invece, prendere atto con compiacimento del fatto che nel disegno di legge governativo per le elezioni politiche è stata disciplinata questa materia, per cui il mio emendamento non è affatto innovativo, ma sostitutivo. Esso tende soltanto a rendere più perfetta, dal punto di vista della stretta formulazione giuridica, una norma che molto opportunamente è stata introdotta nel disegno di legge. Mentre da tutte le parti della Camera vengono presentate proposte intese al nobile scopo di rendere quanto più possibile facile l'esercizio del diritto del voto, mi pare, che, oltre alle categorie dei marittimi ed eventualmente agli italiani all'estero, sia da prendere in considerazione anche il non grande numero di coloro che si trovano degenti in luoghi di cura al momento delle elezioni.

Non vi è nulla di strano o di oscuro in una proposta che mira a rendere il più agevole possibile l'esercizio di questo diritto che l'articolo 3 del testo unico sulle elezioni politiche sancisce come un obbligo giuridico.

Le norme non hanno bisogno di illustrazione perché trattasi di disposizioni puramente di esecuzione intese a non creare confusione, attraverso l'introduzione di un nuovo sistema, nel delicato organismo elettorale.

È per questo che mi auguro che, senza alcuna prevenzione, tutte le parti che intendano agevolare l'esercizio di questo diritto si dichiarino favorevoli all'articolo da me proposto, che sostanzialmente mira a perfezionare il procedimento elettorale preparatorio e il sistema di votazione. (*Approvazioni al centro*).

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Non saremmo intervenuti in questa discussione se nella seduta di stamane non si fosse discussa accanitamente e vivacemente la questione, e soprattutto se stamane il ministro dell'interno non avesse gratuitamente, a nostro parere, lanciato delle

accuse a coloro che avevano votato contro un articolo analogo. Noi dobbiamo respingere queste accuse e queste invettive che, alla vigilia di una consultazione elettorale, non appaiono certo adatte a favorire quelle condizioni di distensione e di tranquillità sulle quali mi pare che siamo tutti d'accordo.

L'emendamento proposto dall'onorevole Agrimi vorrebbe riferirsi a delle necessità obiettive e mirerebbe a rendere più agevole il diritto di voto agli ammalati, ai ricoverati nelle case di cura, a coloro che non si trovano in condizione di poter accedere direttamente ai seggi elettorali. Si vuole evitare — pare che dica innocentemente l'emendamento — che gli ammalati debbano essere trasportati alle sezioni elettorali, e si vuole assicurare ai degenti in luogo di cura la possibilità di votare con maggiore tranquillità e con minori disagi.

Se così fosse, poco vi sarebbe da dire. Ma penso che quei colleghi che hanno sostenuto queste tesi non abbiano avuto in quel momento presenti le condizioni reali nelle quali si svolgono le elezioni nel nostro paese, e la possibilità di gravi intimidazioni e di ricatti. (*Proteste al centro*). Non è la prima volta che abbiamo sostenuto queste tesi e abbiamo spesso documentato l'esistenza di pressioni, di ricatti, di brogli nelle elezioni politiche e amministrative. (*Vive proteste al centro*).

Sono evidenti quindi le nostre preoccupazioni di fronte ad un articolo di questo genere. Non avremmo nulla da eccepire — ripeto — se si trattasse soltanto di favorire gli elettori ricoverati in case di cura. Ma in effetti riteniamo che questo articolo, sotto la sua apparenza innocente, possa agevolare certe manovre, certe pressioni dell'apparato, diciamolo, confessionale del nostro paese (*Proteste al centro*), il quale può evidentemente avere maggiori possibilità sull'elettore debilitato, il quale si trova in quel momento ricoverato nel luogo di cura, sotto la minaccia che se non voterà in una certa maniera potrà essere sloggiato dall'ospedale, dalla casa di cura o dall'istituto di ricovero. (*Proteste al centro — Commenti a sinistra*). I colleghi che interrompono in questa maniera fanno benissimo che cose del genere sono avvenute; e credo che sia, per parlare di civiltà, un impegno comune che dovremmo prendere quello di impedire che queste cose si ripetano nelle prossime elezioni politiche.

Non ci si venga qui a dire che il movente che vi spinge a presentare questo articolo è un movente di civiltà. Esso è qualcosa d'altro,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

qualcosa di torbido, contro il quale noi vogliamo votare proprio per dare alle elezioni politiche quel clima di serenità nel quale sia impossibile o per lo meno più difficile il ricorso a metodi politici di intimidazione e di ricatto. Per questi motivi, noi votiamo contro l'articolo 20. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione in maggioranza è favorevole all'emendamento Agrimi ed aggiunge alle considerazioni già svolte dal presentatore in merito all'opportunità della riforma proposta una considerazione breve circa la differenza fra la norma respinta stamani e quella che si propone oggi. Stamani noi legiferavamo in materia di elezioni amministrative; ed i ricoverati in luogo di cura spesso si trovano fuori del proprio comune di residenza abituale, molte volte fuori anche del proprio collegio provinciale, per cui la norma non era pienamente applicabile, non interessava cioè tutti i ricoverati (*Commenti a sinistra*). Trattandosi ora invece di elezioni politiche per la Camera dei deputati, cioè di elezioni che interessano tutto il paese, è giusto che i ricoverati in luogo di cura ovunque si trovino possano esprimere il loro voto. Quindi la norma che era già a nostro parere opportuna per la legge elettorale amministrativa si rende addirittura indispensabile per la legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La situazione che si presenta mi pare sia sostanzialmente e formalmente diversa da quella che stamani si è discussa in quest'aula. L'articolo 20 per la prima volta contiene una disciplina per il voto dei malati degenti negli ospedali e nelle case di cura. Nel testo che stamani la Camera ha approvato, relativo alla elezione dei consigli comunali, non vi era una disposizione come questa, per cui a mio avviso l'emendamento Agrimi, che tende a disciplinare e soprattutto a dare una sistemazione nuova al voto dei ricoverati, può trovare applicazione e quindi essere approvato dalla Camera.

Desidero poi dire all'onorevole Caprara che stamani il ministro dell'interno non ha offeso — non è nel suo costume — (*Commenti a sinistra*); ha soltanto — onorevole Lucifero, mi rivolgo anche a lei, che stamani ha reagito — detto, quando gli schieramenti erano ormai fatti, che riteneva il votare contro l'emenda-

mento Agrimi un atto contro l'umanità e contro la sofferenza. Queste parole sono un apprezzamento, e non possono suonare ingiuria, per nessuno; esse corrispondono ad un mio convincimento, che ripeto in questo momento.

Quando si chiede la estensione del voto agli italiani all'estero e ad altre categorie, io penso che il più elementare sentimento di umanità non possa negare tale voto agli ammalati ed a coloro che occasionalmente, a causa di una malattia, sono ricoverati negli ospedali e nelle case di cura. (*Applausi al centro*).

Auguro che nessuno di noi, onorevoli colleghi, si trovi in queste condizioni (*Commenti a sinistra*), poiché la democrazia non è e non può essere né un fatto di comodo né un fatto di tornaconto politico.

*Una voce a sinistra*. Non dia lezioni!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Potrei dirvi allora, giacché volete che lo dica, in quanti ospedali esistono commissioni interne che non appartengono alla nostra parte politica! (*Proteste a sinistra*).

Ma non è per un calcolo meramente utilitaristico che si possa approvare o respingere una disposizione come questa. Una cosa è certa: che il corpo elettorale e l'opinione pubblica giudicheranno anche noi che abbiamo votato, non vi è dubbio.

Da ultimo desidero dire all'onorevole Caprara che respingo nel modo più vibrato le parole veramente offensive che egli ha pronunciato poco fa. Le elezioni in Italia non si sono mai compiute con ricatti o con brogli (*Vivi applausi al centro — Proteste a sinistra*). E auguro veramente a tutti, voi compresi, di godere sempre di questa illimitata libertà di cui volete oggi abusare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Voteremo per primo l'emendamento Pigni, totalmente suppressivo dell'articolo 20. Se la soppressione fosse respinta, voteremo l'emendamento sostitutivo Agrimi.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Dichiaro che voteremo contro l'emendamento suppressivo Pigni e chiedo la votazione per appello nominale.

CAVALLARI VINCENZO. Chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

AGRIMI. Signor Presidente, debbo far presente che vi era un articolo 20 del Governo

e della Commissione; ma ora non vi è più, perché la Commissione e il Governo vi hanno rinunciato accettando il mio emendamento sostitutivo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Agrimi, ciò che ella dice vale soltanto quando non vi è concorso di altri emendamenti. L'emendamento unico accettato o fatto proprio dalla Commissione entra senz'altro a far parte del testo base, se nessuno ne chiede la votazione separata. Ma nel concorso di più emendamenti occorre votare su ciascuno di essi, e l'emendamento soppressivo totale ha la precedenza sugli altri.

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, io non sono d'accordo sulla priorità da lei annunciata, inquanto entrambi gli emendamenti si differenziano dal testo governativo, ma in direzioni opposte, giacché l'uno vuole sopprimere quel testo, l'altro migliorarlo. Se pertanto ella pone prima in votazione l'emendamento Pigni, ci porrà in una situazione imbarazzante, giacché noi sosteniamo l'emendamento Agrimi, ma, nel caso questo non dovesse essere approvato, ripiegheremo sul testo governativo. Se invece si vota prima sul testo governativo, ella ci toglierà questa possibilità subordinata.

A me pare pertanto che noi dobbiamo votare prima l'emendamento Agrimi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marotta, gli emendamenti soppressivi totali sono diretti a far sì che di un dato argomento non si parli affatto nella legge. Hanno valore pregiudiziale e per questo si votano per primi. Se l'emendamento soppressivo Pigni non sarà approvato, si voterà sull'emendamento sostitutivo Agrimi; se neppur questo sarà approvato, si voterà il testo della Commissione, che in questo caso è eguale a quello del Governo.

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Così è chiarita la cosa.

**PRESIDENTE.** Ha fatto bene comunque a pormi il quesito.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta sull'emendamento Pigni, soppressivo dell'articolo 20, non accettato dalla Camera né dal Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(Segue la votazione).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . .	446
Maggioranza . . . . .	224
Voti favorevoli . . . . .	212
Voti contrari . . . . .	234

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Nicola — Antonozzi — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Camangi — Campilli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castellarin — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaromello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci — Pisanelli — Coggiola

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

— Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — Delcroix — Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Driussi — Dugoni.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldo — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagali.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gozzi — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenbergh — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — La Spada — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Luciferò — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscelli — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti

— Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Storch — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauo — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannoni — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Benvenuti — Bontade Margherita.  
Cavallari Nerino.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

Fadda — Faletti Ferraris Emanuele — Ferreri.

Matteucci.

Pastore.

Rosati.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna)

Cottone.

Di Stefano Genova.

Fanfani.

Montini.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che si voterà ora sull'emendamento Agrimi.

AGRIMI. Ritiro l'ultimo comma del mio emendamento.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Vorrei che si precisasse nel quinto comma, riguardante il voto degli elettori ricoverati negli ospedali, che sia esclusa la presenza di qualsiasi altra persona quando viene raccolto il voto. Se così non si facesse, il voto diverrebbe pubblico, e sarebbe violata la segretezza del voto. Si tratterebbe di aggiungere al terzultimo capoverso, dopo le parole: « dal presidente, con l'assistenza, ecc. », le altre « esclusa la presenza di qualsiasi altra persona ».

AGRIMI. Osservo che la materia è già regolata dalle norme generali.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Per il voto di chi non si trovi in condizioni fisiche da poter fare le operazioni di voto vi sono disposizioni di carattere generale. Sarebbe curioso che queste norme non potessero essere applicate proprio in questo caso, in cui maggiore è la necessità, trattandosi di ammalati.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto si riferisce alla presenza di persone estranee.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Qui per la prima volta si ammette un voto fuori cabina, e nello stesso tempo si ammette che devono essere presenti determinate persone: nella stanza (si dice) devono essere presenti determinate persone qui indicate; il che non è in tutti gli altri casi in cui il voto è fatto in cabina dal solo elettore o dall'elettore accompagnato dall'accompagnatore. Non è questione dell'accompagnatore ora; ma nella

stanza di ospedale, nella corsia vi possono essere quante persone capita che vi siano e nessuna norma di legge lo vieta. Mi pare quindi che sia legittima la preoccupazione di ciò che ne può derivare e il desiderio di rettificare.

Comunque, mi riservo di presentare un emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, lo emendamento Di Stefano resta impregiudicato?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Non credo che abbia più ragioni di essere, in quanto con l'emendamento Agrimi prescriviamo l'istituzione di questa sezione elettorale negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti. Invece, l'emendamento Di Stefano non rende obbligatoria l'istituzione ma facoltativa la richiesta di istituzione per cento persone. Comunque, credo che dopo l'approvazione dell'emendamento Agrimi, quello Di Stefano sarà ritirato.

SPONZIELLO. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

LUCIFREDI. Chiediamo l'appello nominale, signor Presidente, sull'emendamento Agrimi.

CAVALLARI VINCENZO. Chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione segreta dell'emendamento Agrimi sostitutivo dell'articolo 20:

« I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 20 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 23, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale:

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e stodite dal presidente in un plico o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale ».

Qualora l'emendamento Agrimi non fosse approvato, sarà posto in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione.

Resta salva la possibilità della presentazione di emendamenti aggiuntivi al testo Agrimi, purché debitamente appoggiati.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Agrimi.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	471
Maggioranza . . . . .	236
Voti favorevoli . . . . .	238
Voti contrari . . . . .	233

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amedola Piero — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barattolo — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufole Adele — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasse — Camangi — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Capua — Caramia — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castellarin — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Caval-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

laro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Meo — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Drussi.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreani Gisella — Foderaro — Foghazza — Fora Aldovino — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Graudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo. Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — La Spada — L'Eltoire — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti —

Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscilli — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Peroraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Sterano — Rigamonti — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragal — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetta — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Teranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Toghatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

Villani — Vilelli — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Benvenuti — Bontade Margherita.

Cavallari Nerino.

Fadda — Faletti — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Matteucci.

Pastore.

Rosati.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Cottone.

Di Stefano Genova.

Fanfani.

Montini.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha presentato un emendamento aggiuntivo al testo Agrimi, appoggiato dal prescritto numero di firme:

« Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto ».

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CECCHERINI. Mi pare che non sia il caso ch'io mi attardi ad illustrarlo, dopo quello che è stato già detto sull'emendamento primitivo. Il presente emendamento serve ad assicurare la libertà e la segretezza del voto anche nelle sezioni elettorali previste nelle case di cura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini.

(È approvato).

L'onorevole Jacometti ha presentato il seguente articolo 20-bis:

« Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via defi-

nitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a' termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, a' sensi dell'articolo 3 successivo, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

I direttori di tali istituti sono tenuti a rinviare al comune che l'ha emesso il certificato elettorale che sia intestato a persona in essi ricoverata, ove ricorrano le condizioni per la sospensione del diritto di voto ai sensi del precedente comma, facendone annotazione sul certificato stesso ».

L'onorevole Jacometti ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

JACOMETTI. Il mio emendamento si riferisce al voto dei ricoverati negli istituti psichiatrici.

Non so se i colleghi abbiano assistito qualche volta al voto di questi ricoverati. È uno spettacolo veramente penoso. I poveri ammalati arrivano alla sede di votazione smarriti, non sanno cosa fare, né come né di dove incominciare. Personalmente, nel 1953, ho visto un ricoverato entrare ed uscire quattro volte dalla cabina non riuscendo a capire che cosa si richiedeva da lui. Un altro, uscendo dalla cabina, affermò di aver votato non so se per la Rosina o per la Marianna, avendo dato il voto alla lista contrassegnata dalla testa di donna, simbolo col quale si era presentata alle elezioni l'Alleanza democratica.

D'altra parte, onorevole ministro, vorrei fare osservare che a Novara i risultati delle elezioni amministrative del 1951 furono questi: in tutta la città, per il partito socialista, il 24,23 per cento, per il partito comunista il 23,13 per cento, per la democrazia cristiana il 31,73 per cento; nella sezione elettorale del manicomio, per il partito socialista il 16 per cento, per il partito comunista il 9 per cento e per la democrazia cristiana il 70 per cento. (*Commenti a sinistra*).

Nel 1953 i risultati furono analoghi. In tutta la città, il partito comunista ebbe il 21,78 per cento, il partito socialista il 22,85 per cento, la democrazia cristiana il 33,11 per cento; nella sezione elettorale del manicomio, il partito comunista ebbe il 10 per cento, quello socialista l'11 per cento e la democrazia cristiana il 55 per cento. (*Commenti a sinistra — Interruzioni al centro*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi consenta di interromperla, onorevole Jacometti. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento, purché se ne discuta in sede di modifica alla legge 2 ottobre 1947,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

PRESIDENTE. Se l'onorevole Jacometti è d'accordo, può trasmettere subito il suo emendamento alla Commissione, che si riunirà questa sera, affinché lo esamini prima della discussione in aula del provvedimento citato dal ministro.

JACOMETTI. Mi consenta però, signor Presidente, di concludere brevemente. Al ministro dell'interno, il quale poco fa aveva affermato che non esistono ricatti e seduzioni, faccio osservare che i dati riferiti dimostrano il contrario. Alla mia proposta, del resto, si sono dichiarati favorevoli tutti i direttori degli istituti psichiatrici ai quali mi sono rivolto.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Jacometti, rimaniamo d'accordo nel senso che ella ritira in questa sede l'emendamento per presentarlo alla Commissione.

JACOMETTI. Sta bene, signor Presidente.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fin d'ora si dichiara favorevole alla sostanza dell'articolo 20-bis proposto dall'onorevole Jacometti, salvo la definitiva formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente articolo 20-bis:

« I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

« I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, in una lista aggiunta.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi

che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere questo emendamento aggiuntivo.

LUCIFREDI. L'articolo da me proposto mira a risolvere in parte una vecchissima questione, quella del voto ai naviganti. È una vecchia aspirazione dei naviganti quella di poter esercitare il diritto di voto, e nelle legislazioni della massima parte dei paesi civili questo diritto è loro riconosciuto, in taluni casi anche a bordo delle navi. Per tutta una serie di ragioni, che sarebbe troppo lungo esporre qui, reputo che il voto a bordo delle navi, almeno nel momento attuale, sia difficilmente realizzabile. Per questo parlo di una parziale realizzazione del voto dei marittimi.

Il mio emendamento tende ad assicurare la possibilità di voto al marittimo il quale si trovi per ragioni di imbarco legato alla sua nave in un porto diverso da quello del comune ove egli è iscritto nelle liste elettorali. Per potergli consentire di esercitare il diritto di voto fuori del suo comune, naturalmente, occorrono particolari garanzie. Il caso non è nuovo: vi sono i militari, vi sono gli agenti di polizia; con la norma dell'articolo 20 che abbiamo testé approvato vi sono anche i ricoverati nei luoghi di cura. Qui con questo emendamento il voto si dà ai marittimi con le modalità stesse e le stesse garanzie che si sono stabilite per i ricoverati nei luoghi di cura.

Voglio sottolineare che c'è una garanzia particolarmente forte che assicura che i marittimi non abuseranno di questa facoltà: essa consiste nel fatto che col mio emendamento si chiede che il marittimo che vuole votare fuori sede debba presentare un certificato della capitaneria del porto ove si trova che attesti che egli non può lasciare la sua nave per recarsi a votare nel comune di residenza. Ora è chiaro che il rapporto di subordinazione che lega il marittimo alla capitaneria di porto fa sì che il marittimo non abuserà mai di una facoltà ottenuta dalla capitaneria di porto andando fraudolentemente a votare in due comuni diversi. Vi sono altre garanzie, sulle quali per brevità non mi soffermo, quale quella dell'avviso telegrafico al comune di iscrizione; ma questa dell'intervento della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

capitaneria di porto è la garanzia più piena ed assoluta che il marittimo non voterà due volte, perché, se lo facesse, la cosa risulterebbe dal suo libretto di navigazione, ed il suo avvenire ne sarebbe pregiudicato.

Mi auguro, quindi, che questo emendamento trovi il consenso unanime dei colleghi. Faccio presente che non vi è il pericolo, da più parti prospettato, che questa norma costituisca un precedente pericoloso, perché non si tratta che di estendere una norma già esistente per altri casi; e se questa estensione non si facesse, il precedente ci sarebbe, ma sarebbe a tutto danno dei marittimi, per i quali non mi sembra vi sia motivo di deluderli in questa loro legittima aspirazione. Prego quindi Commissione e ministro di voler accettare questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non si oppone.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Il gruppo socialista voterà a favore di questo emendamento.

SIMONINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONINI. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lucifredi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 39 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purché questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell'articolo 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni e Fiorentino hanno proposto di sopprimerlo. L'onorevole Pigni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PIGNI. Noi chiediamo la soppressione dell'articolo 22 per ritornare all'articolo 40 del testo del febbraio 1948, in quanto l'articolo 22 consente una eccezionale larghezza per l'identificazione degli elettori, dando valore non solo a tessere di riconoscimento delle pubbliche amministrazioni ma anche di ordini professionali, ecc.; inoltre togliendo ai rappresentanti del seggio elettorale la facoltà di riconoscimento dei singoli elettori, che comportava una notevole responsabilità e quindi anche un notevole peso, come era nell'articolo 40. Non vediamo la necessità di allargare il riconoscimento alle tessere di ordini professionali o ad altri documenti all'infuori di quelli della pubblica amministrazione, ciò che si può prestare a facili brogli. L'articolo 40 della vecchia legge riteniamo che sia adeguato al riconoscimento dell'elettore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo Pigni?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento. Riteniamo che questi documenti di cui si vuole ammettere la validità siano pienamente rispondenti ed offrano tutte le garanzie.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario: costituisce migliore garanzia un documento, anche scaduto, che un riconoscimento personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22, del quale l'onorevole Pigni ha proposto la soppressione.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

Passiamo all'articolo 23 (« Espressione del voto di preferenza »). Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle ».

PRESIDENTE. L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha proposto di aggiungere al titolo: « Espressione del voto di preferenza », le parole: « mediante indicazione del nome ».

L'onorevole Jervolino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'emendamento mira a precisare il contenuto dell'articolo 23. Siccome all'articolo 24 nel titolo è detto chiaramente: « Espressione del voto di preferenza mediante numeri », io credo sia necessario precisare nel titolo dell'articolo 23 che l'articolo stesso riguarda esclusivamente l'espressione del voto mediante l'indicazione del nome e cognome.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Martino Carmine, Caronia, Perlingieri, Napolitano Francesco, Lombardi Pietro, Carcaterra, Montini, Vicentini, Aldisio, Galati, Concetti, Scoca, Geremia, Caccuri, Pagliuca hanno proposto di sopprimere l'articolo 23.

L'onorevole De Martino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARTINO CARMINE. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire l'articolo 23 con il seguente:

L'elettore può esprimere voto di preferenza od aggiunto: non ha facoltà di esprimere congiuntamente l'uno e l'altro.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome del candidato preferito o dei candidati preferiti nel numero consentito di preferenze, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi sempre il nome e cognome e luogo di nascita.

Il voto aggiunto si esprime scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato o dei candidati, nel numero consentito, scelti in qualsiasi lista della circoscrizione.

L'esercizio del diritto al voto aggiunto determinerà il voto di lista alla lista del simbolo e un voto da aggiungersi ai voti di preferenza dati alla persona del candidato nella propria lista.

Il voto aggiunto non può esprimersi mediante numero.

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEGLI OCCHI. Ieri mi ero riservato di riprendere in sede di discussione della legge elettorale politica la mia tesi sul voto aggiunto. Comprendo l'inopportunità, dato l'esito della precedente votazione, di insistere nella larga dimostrazione che potrei fare circa l'utilità dell'introduzione del voto aggiunto.

Pertanto, a futura memoria, mantengo fermo l'emendamento, e chiedo che la Camera voti su di esso esattamente per le ragioni che 24 ore fa non sono state ritenute valide, e che potrebbero essere rinforzate proprio in considerazione della natura della votazione in sede di elezioni politiche. Infatti, mentre in sede di elezioni amministrative il

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

voto aggiuntivo poteva sembrare una complicazione, la libertà elettorale vigorosamente affermata con l'accoglimento della possibilità del voto aggiunto nelle elezioni politiche sarebbe veramente utile nell'interesse di una democrazia nobilmente liberale.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bubbio, Ferraris, Giraud e Geremia hanno proposto i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il primo comma con i seguenti.*  
« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista.

In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita ».

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello riportato nella parte centrale della scheda ».

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**BUBBIO.** Rinuncio alla illustrazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei e Fiorentino hanno proposto di sostituire al terzo comma, alle parole: « Sono comunque », le altre: « Non sono », e di sopprimere le parole: « che si riferiscano a candidati della lista votata ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AMADEI.** Le ragioni che hanno suggerito questo emendamento sono le stesse che hanno consigliato l'emendamento all'articolo 14, così brillantemente respinte dalla maggioranza.

Io penso che non debbano essere considerati validi i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato. Non v'è, infatti, alcun motivo per riconoscere efficacia ad una preferenza indicata in maniera abnorme, dal momento che la scheda contiene uno spazio apposito dove deve essere esternato il voto di preferenza.

Non possiamo apprezzare che l'elettore esprima questo voto di preferenza rovesciando, ad esempio, la scheda oppure scrivendolo su un angolino della stessa. Un procedimento del genere indurrebbe a pensare ad un'opera di corruzione da parte di qualche candidato poco scrupoloso, che abbia inteso

forzare in una forma o nell'altra gli elettori a votare il proprio nome e che, per garantirsi che così avvenga, abbia imposto agli elettori stessi di esprimere il voto in una forma chiaramente riconoscibile.

A garanzia della onestà delle elezioni, a conforto della correttezza democratica, voglio augurarmi che questo emendamento non venga respinto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Francesco ha presentato, infine, un emendamento soppressivo del quinto comma: non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

**CECCHERINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CECCHERINI.** Signor Presidente, l'onorevole Jervolino chiede che sia aggiunta l'indicazione del nome al titolo dell'articolo 23. Vorrei chiedergli se egli non ritenga che, votando questo emendamento, si manifesti una preclusione nei confronti dell'articolo 24.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, voglia esprimersi sui vari emendamenti presentati a questo articolo.

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** Circa l'emendamento Jervolino, tengo ad assicurare l'onorevole Ceccherini che esso si riferisce esclusivamente al titolo dell'articolo 23, il quale a sua volta attiene unicamente al voto nominale. L'onorevole Jervolino vorrebbe cioè che nel titolo ciò venisse indicato, ma senza naturalmente precludere il contenuto dell'articolo 24.

Vorrei però fare osservare all'onorevole Jervolino che le disposizioni contenute nella legge che stiamo esaminando sono destinate ad essere inserite in un testo unico con un diverso ordinamento degli articoli e una diversa intitolazione, per cui non mi pare sia il caso di preoccuparci dell'intitolazione degli articoli di questa legge che, ripeto, non resterà a sé stante, ma s'inserirà nel complesso delle disposizioni elettorali.

All'onorevole Degli Occhi vorrei far presente che noi comprendiamo le buone ragioni che lo muovono a sostenere il voto aggiunto e condividiamo anche le belle espressioni da lui usate a proposito di questa manifestazione di scelta democratica; non condividiamo invece le sue asserzioni a proposito della partitocrazia e della possibilità di eliminarla con questo voto. Siamo convinti che i partiti debbano esistere: e per me è un bene e non un male, indipendentemente dai sistemi elettorali e dalle modalità minute delle votazioni.

Così stando le cose, esistendo i partiti, quello cioè che l'onorevole Degli Occhi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

chiama partitocrazia, la norma che egli propone non verrebbe a limitare il potere dei partiti, ma ad estenderlo, consentendo ad essi di intervenire non soltanto nelle cose di casa propria, ma anche in quelle degli altri. Ella, onorevole Degli Occhi, pensava come a cosa assolutamente inammissibile il far eleggere fra i suoi avversari i meno dotati; ma è certo che i monarchici si preoccuperanno di far eleggere, fra i democristiani, quelli che hanno maggior simpatia per la monarchia e i comunisti quelli che hanno maggior simpatia per il comunismo. (*Commenti a destra — Interruzione del deputato Degli Occhi*).

In questo modo, quindi, la possibilità dei partiti di interferire, lungi dall'essere diminuita, è aumentata e noi siamo pertanto contrari a questo emendamento.

Circa infine l'emendamento Amadei, ritengo in linea di principio che la preoccupazione del riconoscimento del voto, che forse poteva aver ragione di essere in tempi di suffragio ristretto, mi pare non debba più, quando gli elettori sono parecchi milioni, indurci a modificare le leggi anche quando contengano delle norme opportune. Debbo far osservare all'onorevole Amadei che noi abbiamo, nel terz'ultimo comma di questo articolo, una norma in base alla quale è valido come voto di lista quel voto dato nominativamente come preferenza anche se poi non è segnato il congrassegno di lista.

L'onorevole Amadei non si è preoccupato di modificare questo comma, per cui, accettando il suo emendamento, arriveremmo a questo assurdo: che quando si vota senza segnare il contrassegno di lista, indicando la preferenza nominativa anche in un altro posto, il voto viene attribuito a quella lista cui appartengono i candidati votati, mentre nel caso in cui questo voto di preferenza è accompagnato dal segno sul contrassegno di lista, questo voto non si ritiene valido.

L'emendamento non è accettabile, ma soprattutto non mi pare valida e fondata la preoccupazione che con questo sistema si possa avere un segno di riconoscimento sulle schede. E quindi, anche per quanto riguarda questo emendamento, non posso che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 23?

TAMBRONI. *Ministro dell'interno*. L'emendamento Jervolino ha un valore puramente formale. Se vi insiste, mi rimetto alla Camera. Sono, invece, contrario a tutti gli altri emendamenti.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento Jervolino e contro tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jervolino inteso ad aggiungere al titolo: « Espressione del voto di preferenza », le parole: « mediante indicazione del nome ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Degli Occhi, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti sostitutivi rispettivamente del primo e del terzo comma proposti dagli onorevoli Bubbio, Ferrari ed altri. Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano ritirato tali emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Amadei, sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario, inteso a sostituire al terzo comma, alle parole: « Sono, comunque », le parole: « Non sono », e a sopprimere le parole: « che si riferiscano a candidati della lista votata ».

(Non è approvato).

Segue l'emendamento De Francesco sostitutivo del quinto comma. Poiché il presentatore non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23-bis proposto dall'onorevole De Francesco.

L'elettore può designare, nei modi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente e fermo il limite di cui all'articolo 42 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In tal caso il voto è attribuito come voto di preferenza al designato in aggiunta ai voti di preferenza da lui ottenuti nella lista in cui è compreso.

Poiché l'onorevole De Francesco non è presente, si intende che lo abbia ritirato. Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

LONGONI, *Segretario*, legge:

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bubbio ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo nelle apposite righe tracciate nello spazio centrale della scheda, invece dei cognomi, i numeri coi quali i candidati preferiti sono stati indicati nell'elenco generale dei candidati di tutto il collegio e di cui all'articolo 12, n. 2-bis.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio indicato nella scheda, si intende abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti ».

Poiché l'onorevole Bubbio non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura. LONGONI, *Segretario*, legge:

« Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.

Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.

Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5°, 6°, 7° ed 8° dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,

Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dugoni, Amadei e Fiorentino hanno proposto di sopprimere questo articolo.

AMADEI. Chiedo di svolgere lo questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Con questo emendamento l'onorevole Dugoni e gli altri firmatari desiderano che nella nuova legge elettorale resti in vigore l'attuale disposizione che riguarda l'orario di votazione; rimanga cioè fermo il principio per il quale le operazioni di chiusura del voto debbono avvenire alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni senza protrazione di orario per il giorno successivo.

È vero che l'onorevole relatore e lo stesso onorevole ministro mi potranno obiettare che il principio della votazione in due giorni già è stato accolto nella legge per le elezioni amministrative, ma mi permetto di fare osservare che l'argomento che allora fu portato in giuoco, quello cioè che per le elezioni amministrative sarebbero necessari due giorni per la votazione, in quanto si voterebbe non solo per i consiglieri comunali ma anche per i consiglieri provinciali, non ha valore per il caso che ci occupa. La elezione dei deputati infatti dovrà effettuarsi senza abbinamenti con altre elezioni, che non è da pensarsi che per le prossime consultazioni elettorali politiche si voti come è successo l'altra volta, cioè non solo per la Camera ma anche per il Senato. E, se non erro, la disposizione per cui è prevista la votazione nei due giorni è contenuta non nella legge del febbraio del 1948 che riguarda la elezione dei deputati ma in quella successiva che ha riferimento alle elezioni per il Senato, dove è formulata una disposizione in cui si dice che qualora si dovesse votare...

PRESIDENTE. Quando sono abbinare le due votazioni.

AMADEI. Così, appunto; qualora si dovesse votare e per la Camera e per il Senato, le operazioni di voto si protrarranno fino alle ore 14 del giorno successivo. L'abbinamento delle due elezioni è un fatto anormale che pertanto non deve aver modo di ripetersi stante che la norma costituzionale vuole che Camera e Senato abbiano una durata diversa.

Non vale quindi, in questa sede, obiettare che già si è deciso in maniera diversa per le elezioni amministrative. Non solo, ma io mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi sopra una circostanza di rilevante interesse e che consiste nella sensibile diminuzione di spese che si raggiungerebbe con la votazione in un unico giorno. È certo che l'erario del nostro paese non può concedersi il lusso di spese superflue come sarebbero quelle cui andrebbe incontro per le esigenze della complessa attrezzatura elettorale, e ciò per un inutile giorno in più di votazioni, adatto soltanto a favorire i pigri e gli indolenti, vale a dire i cittadini meno apprezzabili.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo 25 col seguente:

« Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle ore 23 del giorno fissato per la elezione. Gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine sopra indicato.

Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzioni ed ultimate entro le ore 16 del giorno seguente ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CUTTITTA** Con l'emendamento propongo che le votazioni si svolgano in una sola giornata, come del resto accade in tante altre nazioni democratiche, in occasione delle elezioni politiche. Non si comprende infatti il motivo per il quale si debbano interrompere le operazioni elettorali ed una certa ora della sera della domenica per riprenderle il mattino successivo.

In sede di discussione generale ho accennato a questo problema e il relatore per la maggioranza ha creduto di dovermi interrompere dicendo che una volta le operazioni elettorali si svolgevano in una giornata, perché gli elettori erano meno numerosi di adesso. Oggi che il numero degli elettori è cresciuto è necessario, secondo il relatore per la maggioranza, che le operazioni si svolgano in due giornate.

Io osservo che il numero medio degli elettori iscritti in una sezione non supera mai i 500 e che i votanti in media sono circa 400, quando la votazione è particolarmente « sentita » (cioè, l'80 per cento degli iscritti).

Nel mio emendamento propongo che la votazione continui fino alle ore 23. Ve n'è d'avanzo, a mio avviso, per far votare i circa 400 elettori che effettivamente partecipano alla votazione in ciascuna sezione. Pertanto il motivo opposto dall'onorevole Marotta non mi sembra valido.

Non discuto sulle comodità che questo sistema di elezioni svolte in due giorni successivi offre ai partiti largamente organizzati e muniti di mezzi finanziari e automobilistici, e dando loro la possibilità di racimolare nella mattinata di lunedì gli elettori che non si sono presentati il primo giorno di elezione; ma vorrei richiamare la vostra attenzione anche sulla sicurezza della conservazione dei documenti alla fine delle operazioni della prima giornata. Desidero, in proposito, richiamare alla vostra memoria ciò che stabilisce all'articolo 48 la legge fondamentale, cioè il testo unico. « Compiute le operazioni di cui all'articolo 47, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tale fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta d'ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura. Provvede indi a chiudere saldamente (mi raccomando quel « saldamente ! ») dall'esterno la porta d'ingresso applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida infine alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Come vedete, la legge prevede che i partiti mettano proprie sentinelle per guardare le sentinelle della forza pubblica ! Praticamente si tratta di questo, perché, quando il presidente ha chiuso saldamente dall'esterno la porta d'ingresso e vi ha applicato i sigilli e vi lascia la pubblica sicurezza, questo eccesso di consentire a privati, che stiano insieme con la pubblica sicurezza, di poter sorvegliare gli agenti vi dice quanta precauzione si sia voluta prendere per evitare infrazioni, brogli, ecc., durante la notte.

Ora, se in tanti altri paesi le elezioni avvengono in una sola giornata e dal momento che anche da noi ciò si è dimostrato possibile, perché non tagliar corto a tutte queste cose e fare in modo che le elezioni terminino alle 23 del primo giorno ? Ci sono 15 ore per votare e chi ne ha voglia ha tutto il tempo a dispo-

sizione. Finite le operazioni, cominciano gli scrutini senza interruzione fin all'indomani entro una certa ora.

Questa è la sostanza del mio emendamento, che mi permetto di raccomandare all'approvazione della Camera.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giacomo Calandrone, Caprara e Gianquinto hanno, a loro volta, proposto il seguente emendamento sostitutivo totale:

« Le operazioni di votazione di svolgono senza interruzione dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per la elezione. Gli elettori, che siano ancora nella sala del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e quindi alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione, ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente ».

L'onorevole Giacomo Calandrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**CALANDRONE GIACOMO.** Ho cercato di farmi convincere dai motivi addotti dal ministro e dal relatore per giustificare la durata delle elezioni al di là del primo giorno. Ma non ho capito quelle ragioni, o le ho capite troppo bene. A parte che in nessun paese occidentale si continua a votare per due giorni, anche in Italia le operazioni si sono sempre esaurite entro una sola giornata. Perché ora si vuole votare durante due giorni, nonostante che le sezioni elettorali siano state moltiplicate ed abbiano una media di cinquecento elettori ?

Nelle recenti elezioni per il rinnovamento dell'Assemblea regionale siciliana si è votato durante un solo giorno e la percentuale dei votanti è stata addirittura del 93-94 per cento.

I veri motivi della norma che il Governo e la maggioranza sostengono sono facili ad intuirsi. Si vuole spaventare l'elettore con quella opera di intimidazione che certi partiti sogliono svolgere, andando a ricercare le persone una ad una e portandole al seggio. In secondo luogo si vuole imitare quel baro della commedia di Vittoriano Sardou che diceva: « Signori, io sono un baro, ma non voglio sentirmelo dire ».

E in campo elettorale molti sono i bari. Io so bene, per esempio, che le decine di migliaia di certificati elettorali che non erano stati ritirati il sabato sera nelle città siciliane (10 mila a Catania, 15 mila a Palermo,

13-14 mila a Messina) si assottigliavano enormemente la domenica sera.

Ecco le vere ragioni per le quali si vuole che l'operazione elettorale continui il lunedì !

Per tutti questi motivi, dunque, io chiedo, per quella correttezza e onestà cui si richiama anche il ministro dell'interno, che le elezioni si svolgano in un solo giorno, più che sufficiente per dar modo al corpo elettorale di esprimersi con piena libertà.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

**MAROTTA.** *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti in quanto ritiene opportuno che si continui a votare anche il lunedì mattina.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**TAMBRONI,** *Ministro dell'interno.* Mi associo al parere espresso dal relatore Marotta.

**CALANDRONE GIACOMO.** Ritiro il mio emendamento, associandomi a quello soppresivo Dugoni-Amadei.

**CUTTITTA.** Anch'io ritiro il mio emendamento, associandomi a quello soppresivo Dugoni-Amadei.

**GIANQUINTO.** Chiedo lo scrutinio segreto sull'articolo 25.

**PRESIDENTE.** Domando se questa richiesta è appoggiata.

*(È appoggiata).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 25, del quale gli onorevoli Dugoni e Amadei propongono la soppressione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	479
Maggioranza . . . . .	240
Voti favorevoli . . . .	254
Voti contrari . . . . .	225

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico —

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcaini — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Giagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Caprara — Caramia — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Driussi — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrara

Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helper.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Po-

lano — Pollastrini Elettra — Preti — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchetti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute odierne):

Benvenuti — Bontade Margherita.

Cavallari Nerino.

Fadda — Faletti — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Matteucci.

Pastore.

Rosati.

Vedovato — Viale.

(Concesso nelle sedute odierne):

Cottone.

Di Stefano Genova.

Fanfani.

Montini.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo 23 e all'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Jacometti, Dugoni e Luzzatto hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

JACOMETTI. Chiedo di illustrare io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Noi chiediamo la soppressione dell'articolo 26 perché lo riteniamo per lo meno inutile. Esso dice: « La validità dei voti... deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore ».

Inutile per la seguente ragione: è stata ammessa la votazione in qualsiasi modo (con il segno di croce, senza il segno di croce, sul simbolo, con linea verticale, con linea orizzontale), in più è stato approvato, un momento fa, l'articolo 23 secondo il quale è considerato valido il voto alla lista anche quando si dimentichi di votare per la lista, ma vi siano le preferenze attribuite a un solo partito; oppure anche quando si votino due simboli ma si diano le preferenze a candidati di un solo partito. D'altra parte, l'articolo 26 è pericoloso, sembra fatto apposta per aumentare il numero delle schede contestate; sembra messo lì proprio per provocare un numero di contestazioni senza fine. Per queste ragioni ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Noi voteremo contro lo emendamento soppressivo, e riteniamo che sia giusto fare così, perché indulgere all'annullamento dei voti in modo troppo facile significa privare praticamente del diritto di voto una quantità di cittadini. Ciò non è coerente con quel principio, che va sempre

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

sostenuto, della necessità di garantire al massimo l'esercizio del diritto di voto. Ogni tentativo di cercare ogni modo possibile per invalidare le manifestazioni di volontà espresse col voto, penso debba essere decisamente respinto. Quindi voteremo contro l'emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 26, del quale l'onorevole Pigni propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

**LONGONI, Segretario, legge:**

« Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall'articolo 15 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei e Guadalupi propongono di sopprimerlo.

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AMADEI.** L'emendamento ha lo scopo di mantenere in vigore la disposizione di cui alla legge del 1948 la quale, all'articolo 51, n. 2, dice che sono nulli i voti che presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente.

A me pare che questa norma debba apprezzarsi di più che non la prima parte dell'attuale articolo 27, nella quale si parla addirittura di « inoppugnabilità ». Perché un voto possa essere dichiarato nullo in modo inoppugnabile occorre addirittura che sia sottoscritto da chi lo ha espresso, e poiché è difficile che un elettore si sottoscriva, finirà che saranno ritenuti validi anche i voti truccati se pure in maniera che non presenti una evidenza inoppugnabile. Ecco perché io insisto che venga mantenuto il testo della legge del 1948.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cavallari Vincenzo, Capalozza e Buzzelli hanno proposto di sopprimere il primo comma.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**CAVALLARI VINCENZO.** Mi rimetto a quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Amadei.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Luzzatto, Dugoni, Jacometti e Capacchione hanno pro-

posto di aggiungere al primo comma, dopo la parola: « scritture », le altre: « o segni ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**LUZZATTO, Relatore di minoranza.** Il mio emendamento è subordinato, per il fatto che, qualora fosse respinto l'emendamento precedente, ciò non rappresenterebbe un ostacolo, perché con il mio emendamento non si fa altro che trasportare in sede di legge politica quanto è stato già approvato in sede di legge amministrativa. Tengo a precisare che la dizione « o segni » è quella stessa approvata in sede di legge elettorale amministrativa. Io penso che nel caso che l'emendamento precedente sia respinto, il Governo e la Commissione possono essere favorevoli a questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pigni, Fiorentino e Dugoni hanno proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « in modo inoppugnabile ».

**PIGNI.** Ritiriamo questo emendamento, insistendo su quello soppressivo.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**MAROTTA, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è contraria alla soppressione. Circa la dizione « o segni » indicata nell'emendamento Luzzatto, la Commissione è favorevole, se essa è già stata approvata per la legge elettorale amministrativa.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**TAMBRONI, Ministro dell'interno.** Sono contrario all'emendamento soppressivo. Per quanto riguarda l'emendamento Luzzatto, se la dizione è già stata votata, il Governo potrebbe accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Amadei, interamente soppressivo dell'articolo 27.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cavallari, soppressivo del primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con l'emendamento Luzzatto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

**LONGONI, Segretario, legge:**

« Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2°) dell'articolo 31.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le operazioni di controllo, di cui al n. 3°) del primo comma dell'articolo 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ferri e Guadalupi hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**FERRI.** L'emendamento soppressivo dell'articolo 28 investe gli emendamenti soppressivi degli articoli successivi che ne sono la conseguenza. Già in sede di relazione è emerso come nell'attuale legge elettorale vi sia una innovazione al sistema di verifica e di computo dei voti. I colleghi sanno che, con il sistema vigente, le schede vengono assegnate dal presidente del seggio, salva la possibilità degli scrutatori e dei rappresentanti di lista di contestarle. Queste schede contestate, assegnate o non assegnate che siano dal presidente del seggio, restano computate secondo questa decisione del presidente del seggio agli effetti dei risultati elettorali e vengono sottoposte ad un nuovo esame dalla Giunta delle elezioni. Con l'articolo 28 e con gli articoli successivi si stabilisce, invece, che le schede sulle quali non vi siano contestazioni, vengano assegnate o non assegnate con decisione provvisoria del presidente del seggio; ma queste schede sulle quali vengono fatte contestazioni, vengono verbalizzate a parte con delle motivazioni in relazione alle contestazioni e vengono inviate all'ufficio elettorale circoscrizionale, il quale deve procedere di ufficio ad un riesame di queste schede contestate e deve decidere, correggendo eventualmente i risultati dei verbali sezionali. Il progetto governativo attribuiva per questa complessa funzione agli uffici elettorali circoscrizionali un periodo di tempo di 24 ore. In Commissione fu rilevato da parte nostra la impossibilità materiale di sopperire in così

breve tempo a delle operazioni complesse; il termine fu allora elevato a 48 ore. Nonostante questo ampliamento del termine, restano le ragioni della nostra opposizione. Non riteniamo opportuno l'inserimento di questa nuova giurisdizione elettorale che cambia tutto il nostro sistema. Attualmente gli uffici elettorali circoscrizionali hanno soltanto il compito di fare delle operazioni aritmetiche e di proclamare i risultati. Con questa modifica verrebbero a decidere in difformità della decisione del presidente del seggio sulla assegnazione o meno delle schede contestate.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare l'enorme lavoro al quale dovrebbe far fronte l'ufficio elettorale circoscrizionale. In una circoscrizione elettorale media, per esempio, su un milione di voti espressi, è facile prevedere una aliquota del 2 o 3 per cento di schede contestate il che significa 20-30 mila.

Per il riesame di un tal numero di schede, anche ipotizzando che l'ufficio elettorale circoscrizionale sieda in permanenza e senza interruzione, occorrerebbe esaminare centinaia di schede all'ora, cioè si dovrebbe impiegare pochi secondi per ognuna.

La legge inoltre prescrive che l'ufficio circoscrizionale deve prendere in considerazione i rilievi fatti sui verbali. Tutto questo è materialmente impossibile. Che cosa avverrà in pratica? Che gli uffici circoscrizionali potranno riesaminare soltanto una parte delle schede contestate e ciò potrà prestarsi ad alterare i risultati elettorali, potrà condurre a dare delle valutazioni diverse da quelle del presidente del seggio.

Faccio rilevare ancora che in sede di discussione della legge elettorale amministrativa nessuno ha pensato di inserire una norma analoga. Gli uffici elettorali centrali delle elezioni amministrative sono rimasti al loro compito, non è stato loro attribuito il riesame delle schede contestate.

Noi riteniamo che per raggiungere la semplicità, la rapidità e la chiarezza nelle operazioni elettorali — su cui tutti si dovrebbe essere concordi — occorre respingere l'innovazione, che è dannosa. Vi chiediamo quindi, onorevoli colleghi, di accogliere il nostro emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Anche gli onorevoli Cavallari Vincenzo, Capalozza e Buzzelli hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 28.

L'onorevole Cavallari Vincenzo ha facoltà di svolgerlo.

**CAVALLARI VINCENZO.** Non ripeterò ciò che ha detto l'onorevole Ferri. Ad illu-

strazione della portata dell'emendamento, citerò alla Camera un caso che in questi giorni è sottoposto alla nostra Giunta delle elezioni.

Secondo l'articolo 31, la corte d'appello o il tribunale costituiti in ufficio centrale circoscrizionale dovranno in molti casi vagliare alcune migliaia di schede nello spazio tassativo di sole 48 ore. Come ha detto l'onorevole Ferri, è assolutamente impossibile che si possa riuscire a compiere tale lavoro. La Giunta delle elezioni si trova in questi giorni in attesa del risultato del lavoro di un comitato ristretto incaricato dell'esame di poche migliaia di schede in relazione alla contestazione di una elezione ancora non definita. Ebbene, onorevoli colleghi, questo comitato ristretto ha lavorato varie e varie settimane, e non è ancora riuscito a terminare i suoi lavori.

Questo è uno solo degli esempi. Ma numerosissimi altri ne potrebbe portare l'onorevole Jervolino in qualità di presidente della Giunta delle elezioni e che dimostrerebbero come sia impossibile in 48 ore passare in rassegna alcune migliaia di schede. Vi è una impossibilità materiale che, secondo me, supera qualsiasi altro ragionamento di carattere politico e che pone ogni deputato che voglia esprimere un voto consapevole nella necessità di approvare l'emendamento proposto.

Allo scopo di apportare un rimedio immaginario agli inconvenienti da me ora lamentati, ma che sono stati presenti nell'animo di altri colleghi della Commissione, all'articolo 31 si è aggiunto questo periodo: « Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni ». Qui, onorevoli colleghi, non si tratta, come in un ufficio pubblico qualsiasi, di aggiungere un magistrato, due magistrati o dieci magistrati (ammesso che si sia disposto a farlo) nel caso in cui le schede siano in numero rilevante, perché non è il singolo magistrato — si badi bene — al quale venga devoluto il giudizio su queste schede. Il giudizio su queste schede deve essere pronunciato solo dalla corte d'appello o dal tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale; il singolo magistrato non costituisce l'ufficio, e quindi bisogna che su ogni scheda non vi sia il parere espresso da un magistrato o da un altro magistrato, ma bisogna che vi sia il parere espresso da tre magistrati del tribunale,

o da cinque magistrati della corte d'appello, tutti insieme. È un collegio che giudica, non il singolo magistrato. E ciò è evidente non solo per la lettera della legge, ma anche per le garanzie che solo il collegio offre e che non può offrire una singola persona, sia pure circondata dal rispetto di cui gode il magistrato.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, prima di tutto vi invito seriamente a riflettere su questa disposizione; e, una volta che abbiate riflettuto onestamente, non vedo come si possa votare favorevolmente ad essa e contrariamente agli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo ritenendo opportuna l'istituzione di questo secondo grado di giurisdizione.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Le obiezioni sostenute dall'onorevole Cavallari furono già largamente discusse in sede di Commissione. L'articolo tende a porre in essere una tempestività nel riesame delle schede contestate le quali, fino a questo momento, con la legislazione in vigore, pervenivano alla Giunta delle elezioni. In termini concreti: se il 7 giugno gli uffici fossero stati nelle condizioni volute da questo articolo, con molta probabilità l'esito di quella consultazione sarebbe stato molto diverso. (*Commenti a sinistra*).

Queste sono le ragioni per le quali chiedo che gli emendamenti siano respinti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione, del quale gli onorevoli Ferri e Cavallari Vincenzo propongono la soppressione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni e di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle mozioni pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui nessuna elargizione di soccorso invernale è stata operata a favore dei disoccupati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

del comune di Serrata (Reggio Calabria) per alleviare gli stenti a cui questi sono sottoposti dal rigore della recente ondata di freddo e di gelo.

« In pari tempo si chiede di conoscere il motivo per cui è cessato di funzionare l'Ente comunale di assistenza nello stesso comune, il quale operò a favore degli assistibili, regolarmente fino al 9 maggio 1954 e cioè fino a quando le elezioni amministrative non hanno dato risultato negativo per il partito democristiano.

« Se i fatti sopra lamentati non indicano una continua rappresaglia governativa, attraverso il prefetto di Reggio Calabria, in contrasto stridente con ogni principio di libertà e di democrazia enunciato in Parlamento dallo stesso ministro interrogato e soprattutto con le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in merito alle discriminazioni bandite e sostenute dal Governo Scelba.

(2585) « MUSOLINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è possibile trasferire in altro luogo il carcere mandamentale di Adrano, in atto installato nel castello medioevale, onde restituire questo al patrimonio artistico della Sicilia.

(2586) « CALANDRONE GIACOMO, BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario sollecitare l'ufficio provinciale dei contributi unificati di Reggio Calabria a redigere l'elenco suppletivo del II trimestre 1955, anagrafico dei lavoratori agricoli di Serrata, allo scopo di evitare ritardi nella corresponsione degli assegni, così necessari in un momento di grave disagio aggravato dalla recente stagione invernale.

(2587) « MUSOLINO ».

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se, allo scopo di evitare le gravi conseguenze che potrebbero verificarsi in seno all'amministrazione comunale di Diamante (Cosenza), non ravvisa l'opportunità di disporre perché la Cassa depositi e prestiti conceda il mutuo di lire 13.770.000 richiesto dal comune predetto, in seguito ad autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, per appianare il disavanzo di amministrazione riportato sul bilancio 1955.

(19668) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se risponde a verità che il contingente dei paracadutisti presenti a Viterbo sarebbe allontanato in quanto mancherebbe, nell'aeroporto di quel centro, una pista di lancio idonea alle esercitazioni dei predetti militari. Ed in tal caso, se si potesse costruire onde evitare il trasferimento predetto.

(19669) « IOZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se intende accogliere con urgenza la domanda di esodo volontario presentata dal dipendente del 22° stabilimento genio di Pavia signor Orlandi Giuseppe di Pietro, il 7 febbraio 1956 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

L'Orlandi avrebbe bisogno di un accoglimento urgente avendo trovato una sistemazione che teme di perdere se la risposta si facesse troppo attendere.

(19670) « LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno disporre per l'accoglimento della domanda inoltrata in data 12 dicembre 1955 dalla civica amministrazione di Cetraro (Cosenza), che, col nuovo anno scolastico 1956-57, aspira ad ottenere la istituzione di un istituto magistrale statale.

« L'interrogante, in considerazione dei motivi addotti nella domanda stessa e per la viva aspettativa tra la numerosa popolazione scolastica della zona, ritiene idoneo il comune suddetto come sede di istituto magistrale.

(19671) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde risolvere il grave ed annoso problema dei direttori didattici incaricati i quali, nominati in periodi di emergenza e dopo aver assolto per molti anni (per alcuni fino a 12-13) il loro dovere, non hanno potuto, a causa del lungo tempo trascorso e per non essersi trovati nelle condizioni di favore previste, godere dei concorsi banditi dal Ministero ed ancora si trovano quindi in una situazione di grande incertezza.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere se è intendimento del ministro di bandire un concorso speciale per direttori didat-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

tici che si trovano nella sopraddetta particolare condizione, concorso del quale si è avuto ripetutamente notizie.

(19672)

« GALLI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se il comune di Ascoli Piceno è compreso nel piano della legge 9 agosto 1954, n. 640 — eliminazione delle abitazioni malsane — e se sono stati stanziati fondi ed in quale misura per costruire case popolari.

« Se si è a conoscenza della grave situazione in cui sono costrette a vivere 60 famiglie alloggiate da anni nella « caserma Vellei » non adatta per militari e tanto meno per delle famiglie.

« Fa presente che la « caserma Vellei », dove vivono anche numerosi bambini, è sprovvista in modo assoluto di servizi igienico-sanitari, che manca di un lavatoio, di sufficienti gabinetti, di locali per tenere legna e carbone; che i locali sono umidissimi e poco areggiati e che durante l'inverno si muore dal freddo.

« La interrogante chiede di conoscere come si intende fare per sistemare nel più breve tempo possibile quelle famiglie al fine di evitare gravi conseguenze con pericolo anche per tutto il resto della popolazione ascolana, e per porre fine ad una situazione che contrasta sotto ogni aspetto con qualsiasi principio umano e morale.

(19673)

« BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non si ritenga dover accogliere il voto formulato con ordine del giorno delle varie amministrazioni provinciali, in merito alla eliminazione dei passaggi a livello, mediante costruzione di cavalcavia, con il concorso nella spesa delle ferrovie dello Stato.

(19674)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se risponde a verità la notizia della soppressione della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte, facendo rilevare le gravi conseguenze che il provvedimento, ove venisse davvero realizzato, comporterebbe.

(19675)

« IOZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga necessario e

urgente emanare il decreto di sussidio straordinario di disoccupazione per le tabacchine della provincia di Salerno.

« Tale sussidio è urgente ed indispensabile perché è terminata da diversi mesi il periodo di lavorazione della foglia di tabacco e perché queste lavoratrici vivono in zone in cui il cattivo tempo ha prodotto gravi danni aumentando la loro miseria e togliendo altre possibilità di lavoro.

(19676)

« BEI CIUFOLI ADELE, AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno, tenuto conto della particolare situazione in cui trovasi la categoria interessata, in conseguenza del disagio economico determinato dall'andamento della annata agricola, piuttosto disastrosa, disporre che il sussidio straordinario di disoccupazione per le tabacchine venga corrisposto con anticipo nel periodo di delicata congiuntura e di carenza di lavoro.

(19677)

« CAIATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se nel programma delle opere da approvare risulta compresa la strada di bonifica Stretta del Neto-provinciale Crotonesi (Catanzaro), e quando potrà essere finanziata l'opera stessa.

(19678)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ritiene compatibile con le norme costituzionali il comportamento del questore di Roma il quale si è rifiutato di comunicare alla signora Brandetti Giuditta di Graziano le ragioni per le quali la questura non intende concederle la licenza di portiera.

« La Brandetti, moglie di un invalido di guerra e con un bambino a carico, dovrebbe essere assunta in qualità di portiera dello stabile sito in Roma in via Aurelia 385.

(19679)

« RUBELO, CIANCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Michelangelo Paglia fu Michele arcangelo di San Marco in Lamis (Foggia); classe 1905, distretto di Foggia, ex prigioniero nel Sud Africa.

(19680)

« DE CAPUA ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Angiolino Roberti di Prospero di Troia, classe 1920, distretto di Foggia, ex prigioniero nel Marocco Francese.

(19681)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà provveduto all'invio del libretto di pensione all'invalido Giuseppe Mazzone fu Cataldo, da Ruvo di Puglia (Bari). Posizione 151498.

« L'interrogante è informato che il Mazzone ha prodotto domanda per assegno di incollocabilità.

(19682)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione spettante al signor Francesco Salerno di Angelo. Posizione 82243, dirette nuova guerra.

(19683)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Bruno Romeo fu Aristide, da Montaguto (Avellino), classe 1917, distretto di Avellino.

(19684)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Francesco Fanfulla fu Luigi, da Bitonto (Bari), distretto di Bari, posizione 112337/D.

« L'interrogante è informato che il Fanfulla inoltrò domanda di aggravamento in data 13 maggio 1955; che in data 6 settembre 1955 avanzò sollecito telegrafico con risposta pagata e... attende ancora.

(19685)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione spettante alla signora Nunzia Bonfitto di Bartolomeo, da San Marco in Lamis (Foggia).

« L'interrogante è informato che la Bonfitto rimase ferita e quasi cieca per lo scoppio di un ordigno bellico il quale provocò la morte di un suo bambino, Ciro Mario di Luigi.

(19686)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Giuseppe Di Capua fu Vincenzo da Toritto (Bari).

« L'interrogante è informato che il signor Di Capua già godeva di assegno provvisorio, in attesa del provvedimento definitivo.

(19687)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta spettante al signor Savino Capacchione fu Paolo da Canosa di Puglia (Bari) per la morte del figlio Paolo; numero di posizione 1080862.

(19688)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di cui alla domanda della signora Antonietta Belsanti fu Giuseppe, domiciliata presso il casello ferroviario di Spinazzola Campagna, per il figlio Giuseppe Fatone di Francesco, deceduto sulla nave *Alessandro Volta* il 7 ottobre 1943, nei pressi di Lero (Egeo).

(19689)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato di pensione di guerra del signor Giuseppe Castellaneta fu Antonio, da Bitonto, distretto di Bari.

(19690)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione spettante al signor Vito Murgolo da Bitonto (Bari) per la morte del figlio Giuseppe. Posizione 416588 (63529), indirette nuova guerra.

« L'interrogante è edotto che l'avente diritto signor Vito Murgolo è da tempo gravemente ammalato, quasi novantenne.

(19691)

« DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se — in considerazione dei gravissimi danni arrecati agli oliveti dalle eccezionali nevicate delle scorse settimane, in provincia di Frosinone — non ritengano di dover disporre i seguenti urgenti provvedimenti:

1°) la esenzione dalle imposte e sovrimeposte sui terreni e sui redditi agrari per tutto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

il periodo nel quale durino le conseguenze dei danni arrecati agli oliveti dal maltempo che ne ha notevolmente ridotto la produttività;

2°) un adeguato contributo dello Stato per dare ai contadini danneggiati la possibilità di poter provvedere alla cura degli oliveti colpiti che necessitano di potature e di concimazioni eccezionali, quando non occorra rinnovare le numerose piante che sono andate perdute;

3°) la apertura di cantieri di lavoro per dare possibilità di lavoro ai tanti braccianti e piccoli contadini che sono rimasti senza lavoro, a seguito dei fatti lamentati;

4°) il pagamento dei danni di guerra agricoli per le culture distrutte o danneggiate dagli eventi bellici e per il bestiame razziato dalle truppe di occupazione.

(19692) « COMPAGNONI, SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il motivo per cui le classi rurali esistenti nel comune di Termoli (Campobasso) sono state soppresse e per conoscere se non ritenga opportuno disporre la revoca di detto provvedimento, che danneggia gli scolari di detto comune.

(19693) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano state le ragioni per cui il provveditore agli studi di Chieti non abbia dato corso ad una disposizione ministeriale del 5 ottobre 1955, n. 6779, dando una interpretazione diversa al dispositivo suddetto.

(19694) « COTELLESA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di riparazione, sistemazione e ampliamento del cimitero comunale di Gambatesa (Campobasso).

(19695) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione della strada Tufara (Campobasso)-Castelvetere (Benevento).

(19696) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi per cui non è stata completata l'intubazione dell'acqua potabile nel comune di Serrata (Reggio Calabria) la cui popolazione per il mancato proseguimento dell'acquedotto rimane priva dell'elemento vitale, nonostante che lo Stato abbia già speso milioni per la risoluzione del problema senza condurlo a termine per non comprensibile ragione: ciò che suscita viva agitazione nell'animo di quella sofferente popolazione.

(19697) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è possibile istituire nella frazione Ortovecchio del comune di Pietrabbondante (Campobasso), un servizio telefonico o fonotelegrafico, di cui quella popolazione ha urgente bisogno.

(19698) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della minacciata chiusura del cotonificio « Valle Ticino » in Cerano (Novara) e quale azione intenda svolgere per impedire l'attuazione di tale proposito da parte della direzione di quello stabilimento.

« L'interrogante fa presente che la cessazione del lavoro in quello stabilimento significherebbe la disoccupazione di circa cinquecento operai con una incidenza passiva di oltre il 40 per cento sull'economia complessiva di quel comune.

(19699) « MENOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario finanziare il cantiere di lavoro per la costruzione della strada Ravagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea, programmato dal comune di Reggio Calabria e segnalato al Ministero dall'ufficio regionale del lavoro competente, allo scopo di combattere la dilagante disoccupazione che affligge quel centro e dare, in pari tempo, alle suddette frazioni la possibilità di avere aperta una strada, di cui vivamente necessitano.

« L'interrogante fa rilevare che quelle popolazioni, per mancanza di comunicazioni col capoluogo soffrono perfino di mancanza di medico per i casi urgenti e della levatrice, motivo per cui si trovano in completo abban-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

dono ed in istato di arretratezza impressionante.

« Il cantiere di lavoro richiesto soddisfa inoltre ad un'altra importante esigenza e cioè la valorizzazione di vaste superfici di terreno agricolo di elevata produzione, ragione per cui la spesa, qualunque essa sia, sarà largamente produttiva.

(19700)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza dello sconcertante episodio verificatosi il 24 febbraio 1956 alla S.I.A.T. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di cui è stato vittima l'apprendista diciassettenne Isgro Antonino di Lorenzo il quale, dall'avvocato Bernardo Paratore, uno dei maggiorenti della S.I.A.T., è stato violentemente schiaffeggiato e licenziato in tronco con il futile pretesto che lo Isgro, entrando, non lo avrebbe salutato. Questo stesso pretesto, malgrado non possa certo valere a giustificare un così grave arbitrio, è risultato tuttavia del tutto insussistente attraverso l'unanime dichiarazione dei testimoni oculari.

« E se il ministro non creda di intervenire perché in quella azienda venga tutelata la dignità e la libertà dei lavoratori e rotto il clima di spietata e persecutoria discriminazione che da qualche tempo vi impera: se non creda inoltre intervenire per la pronta revoca del licenziamento dello Isgro, senza pregiudizio di ogni altra misura e di ogni altra azione contro il grave gesto.

(19701)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione della strada provinciale n. 73 nel tratto Vallone Grande-bivio di Guardialfiera in provincia di Campobasso.

(19702)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia a sua conoscenza la frode compiuta dall'impresa appaltatrice nella costruzione delle case nel comune di San Luca, nelle frazioni di Terreti e di Trizzino di Reggio Calabria, nonché in quella della frazione Saracinello, dove con la sola pressione di un dito vi cade l'intonaco interno ed esterno delle case costruite ed oggi abitate.

« Se non ritenga colpire con provvedimenti severi i collaudatori, i quali, complici di tali frodi, danneggiano lo Stato da cui sono mandati per il controllo delle costruzioni eseguite.

« Se non ritenga necessario stroncare una volta per sempre tale azione delittuosa, ricorrendo al codice penale, laddove se ne appalesi la necessità per dare modo alle imprese serie ed oneste di prevalere nelle gare d'appalto nell'interesse dello Stato e degli inquilini, specie per quelli che abitano in zone sismiche, per i quali la frode nella costruzione, costituisce un vero attentato alla vita umana.

(19703)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non ritengano, nell'ambito della rispettiva competenza, includere nell'elenco degli abitati da trasferire, la frazione Motticella di Bruzzano, sita in zona argillosa e quindi franosa, in vista dell'applicazione della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177.

« Si fa rilevare che nell'alluvione del 1953, la frazione in parola è stata gravemente danneggiata da una frana, che, interessando una parte dell'abitato e la strada comunale, produsse danni gravissimi, per cui lo Stato ha dovuto sopportare ingenti spese per temporaneo assestamento della zona franata, e per togliere dall'isolamento e dall'immediato pericolo la popolazione alluvionata.

« Quel che più grave è il dovere constatare oggi la ricostruzione di case popolari ed un asilo infantile su un terreno mancante di stabilità.

« Ciò in seguito all'errato indirizzo tecnico di non tenere conto dell'esperienza recente e delle condizioni geologiche di tutta la collina sottostante.

« Si fa rilevare ancora che il trasferimento dell'abitato è voluto dalla maggioranza della popolazione, la quale vuole uscire dallo stato di pericolo e desidera essere tranquilla nella stagione delle piogge.

« Il trasferimento di abitato non pregiudica per nulla l'agricoltura, per la quale le case attuali, in caso di trasferimento, potranno essere usate come case di campagna o depositi di raccolti e di attrezzatura nel periodo primaverile-estivo, raggiungendo lo Stato il doppio scopo di fornire le case rurali occorrenti all'attività agricola e di preservare dal pericolo della vita e dai danni ingenti,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

in caso di frana, la popolazione degli abitati trasferiti.

« Si rammenta che la legge del 1908 aveva disposto il trasferimento, non solo della frazione Motticella, ma anche del comune capoluogo Bruzzano Zeffirio.

« La dolorosa recentissima esperienza della cittadina di Vasto ha insegnato che i lavori di consolidamento su terreni argillosi sono illusori e costosi alla collettività, motivo per cui lo Stato, e per esso la Cassa per il Mezzogiorno, dovranno risolvere il problema in modo definitivo e lungimirante allo scopo di evitare dolorose e costose conseguenze.

« Per tali motivi l'interrogante desidera conoscere il pensiero dei ministri interrogati in modo di avere un orientamento, che tranquillizzi le popolazioni e gli organi tecnici chiamati all'applicazione della legge suddetta.

(19704)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se, in deroga alle disposizioni di ordine generale, non ritengano di prorogare fino al 70° anno di età il collocamento a riposo dei pochi funzionari anziani, direttori di grandi archivi, allo scopo di evitare un improvviso vuoto, non facilmente subito colmabile, nella importante direzione tecnica e scientifica di detti istituti.

« Ciò, anche in accoglimento dei voti espressi nel recente Congresso nazionale archivistico di Udine, con richiamo al disegno di legge del 20 novembre 1954, n. 511, presentato dai senatori Cingolani, Riccio, Elia e Ciasca, alla Commissione interna del Senato.

(19705)

« ALLIATA DI MONTEREALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere presso quale ufficio giudiziario si trovi in atto depositata la sentenza istruttoria con la quale il commissario di pubblica sicurezza Zingone ed altri furono prosciolti con la formula piena dalla imputazione di avere estorto la confessione di certo Marciano relativa all'uccisione di Accursio Miraglia, stata commessa a Sciacca nel gennaio 1947. Ciò per dare alla famiglia Miraglia la possibilità di estrarre copia di detta sentenza per ogni eventuale riguardo.

(19706) « MUSOTTO, FIORENTINO, GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di Cozzolino Francesco fu Pasquale di Napoli, recante il n. 1258361/D e con ricorso n. 378756. (19707)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario.

1°) che gradualmente si introduca l'insegnamento di diritto agrario presso tutte le facoltà di giurisprudenza e presso le altre che hanno insegnamenti di carattere giuridico;

2°) che si renda per legge l'insegnamento del diritto agrario e della legislazione rurale materia fondamentale delle facoltà di agraria;

3°) che sia segnalata alle singole università l'opportunità che le suddette cattedre, nonché quelle del diritto del lavoro, abbiano docenti di ruolo, e ciò per incoraggiare i giovani a dedicarsi agli studi di tali materie. (19708)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia compiuto accertamenti sulla gravità dei danni arrecati dal gelo eccezionale di quest'anno alle colture ed agli impianti agricoli nella provincia di Siena, e per conoscere quali determinazioni abbia preso od intenda prendere a favore dei piccoli proprietari coltivatori diretti onde porli nella condizione di ripristinare gli impianti, con particolare riferimento agli oliveti. (19709)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se è a conoscenza dell'esposto inviato in data 21 gennaio 1956 alla direzione generale dei monopoli (ispettore superiore Deffenu) da un gruppo di operai della Manifattura tabacchi di Lecce.

« Si lamenta in detto esposto che per una interpretazione limitata della legge n. 67 del 1952, i salariati di terza categoria promossi da temporanei a permanenti, successivamente alla data del 1° settembre 1946, venivano esclusi dall'inquadramento nella seconda, pur avendo svolto per molti mesi mansioni di detta categoria superiore, come addetti in qualità di conduttori a macchine confezionatrici e condizionatrici.

« Si afferma ancora nello stesso esposto che tale ingiustizia veniva aggravata in seguito alla applicazione della legge n. 1075

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

del 1955 con la quale tutti i temporanei di terza categoria che anche per soli 30 giorni avessero svolto mansioni di categoria superiore, venivano passati senz'altro fra i permanenti della seconda categoria.

« Se non crede il ministro che la interpretazione data alla legge n. 67 contrasti anche con il contenuto della circolare n. 65408 del 9 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio diretta a tutti i Ministeri, e se non crede comunque di dovere intervenire a favore di quanti avessero ingiustamente sofferto nei propri diritti per la errata valutazione ed interpretazione delle leggi.

(19710)

« CALASSO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — in relazione ai voti espressi dall'amministrazione comunale, dalla camera di commercio, industria e agricoltura, dall'amministrazione provinciale di Brindisi, da enti ed organismi sindacali — quali provvedimenti intenda adottare perché al più presto siano completati i lavori inerenti alla costruzione della banchina della Carbonifera in Brindisi, essendo già stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione a redigere la relativa perizia da parte dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari.

(19711)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora adottati gli opportuni provvedimenti intesi a far conseguire al comune di Brindisi i maggiori benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, a favore e del primo lotto e del secondo lotto dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico nel rione Commenda a Brindisi, le cui istanze sono state inoltrate dall'ufficio del Genio civile di Brindisi al Provveditorato agli studi con nota n. 7380 del 27 ottobre 1955 ed alla Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata con nota n. 8019 del 21 novembre 1955.

(19712)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali sono le ragioni del ritardo per la costruzione del sottopassaggio e della pensilina della stazione di Rovigo.

(19713)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) qual è stata l'azione finora svolta dagli organi di vigilanza, intesa a reprimere l'illegale ed antisociale attività delle cosiddette « imprese di fornitura di manodopera »;

2°) se non si ritenga ormai giunto il momento di adottare i provvedimenti di legge che si rendessero necessari per stroncare definitivamente il criminoso esercizio, a scopo di lucro, della mediazione del collocamento al lavoro di manodopera, da parte delle citate imprese di sfruttamento di disoccupati.

(19714)

« CHIARAMELLO ».

### Mozioni

« La Camera,

avuta presente la mozione Pastore-Lizadri in ordine al distacco delle aziende I. R.I.-F.I.M. dalla Confindustria, votata nella seduta del 3 agosto 1954, nella quale si impegna altresì il Governo ad attuare le « forme più progredite di politica del lavoro » nelle aziende in cui lo Stato ha totalità o la maggioranza delle azioni;

constatato invece che in numerosissime aziende I.R.I. avviene quotidianamente che i dirigenti (i quali pure non possono non rispondere al Governo del loro operato) attuino apertamente misure discriminatorie fra i lavoratori, rappresaglie contro gli esponenti sindacali e violazioni contrattuali, impongono con la brutalità un regime di supersfruttamento e di oppressione, come è ampiamente dimostrato citando i soli episodi che si susseguono ad esempio all'I.L.V.A. di Piombino, dove:

a) sono stati effettuati numerosi licenziamenti ingiustificati di aperta rappresaglia nei confronti di membri di commissione interna, di dirigenti ed attivisti sindacali, di lavoratori tra cui ricordiamo il licenziamento dell'attivista Giovannoni Ateo che il collegio arbitrale riconobbe ingiustificato e per cui la direzione I.L.V.A. fu costretta a corrispondere la massima penalità prevista dall'accordo interconfederale, la mancata riassunzione del lavoratore Rango Engels il quale trovavasi — previo precedente accordo bilaterale — in distacco sindacale; l'ultimo licenziamento di otto lavoratori il 26 maggio 1955 definito dall'ex ministro dell'industria onorevole Villabruna una « mostruosità giuridica » ecc.;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 MARZO 1956

b) si è condotta una aperta azione discriminatoria effettuata tramite la concessione di premi anti-sciopero;

c) si sono avute assunzioni nominative palesemente discriminatorie facendo altresì firmare ai nuovi assunti contratti a termine, violando quindi apertamente la legge sul collocamento ed il Codice civile;

d) è in corso una persistente azione discriminatoria nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori come è avvenuto ad esempio con l'accordo separato dall'I.L.V.A. per l'indennità di mancata mensa il quale, tra l'altro, è in netto contrasto con quanto stabilito in numerose sentenze da parte della Magistratura;

e) sono stati effettuati spostamenti arbitrari di lavoratori dai rispettivi reparti alla « squadra piazzale » che nella fabbrica è divenuta il « confino » in cui esiliare gli attivisti sindacali anche se sono i migliori lavoratori;

f) sono state inflitte ai lavoratori sospensioni e multe, le quali molto spesso vengono comunicate dopo interrogatori con verbali che si impone al lavoratore stesso di firmare;

g) viene sistematicamente condotta dalla direzione una azione anti-sciopero inviando le guardie di fabbrica presso le abitazioni private dei lavoratori; ricattandoli e minacciandoli affinché, nel corso degli scioperi, riprendano il lavoro; spostando — sempre nel corso delle astensioni dal lavoro — anche lavoratori privi di capacità ed esperienza professionale a reparti di lavoro delicati e pericolosi, tantoché si sono ripetutamente verificati infortuni, anche gravi, e danni economici non indifferenti;

h) si è avuta una intensificazione inaccettabile del supersfruttamento che ha avuto, come inevitabile conseguenza, un aumento impressionante di infortuni, sovente di grave entità ed anche mortali, ma che ha portato all'I.L.V.A. un aumento della produzione raggiunto con i metodi tipici dell'industria monopolistica;

rammentato inoltre che il Parlamento italiano ha recentemente votato la deliberazione di effettuare una inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia per fare piena luce sul regime di sfruttamento e di brutalità esistente in troppe aziende e per indicare i modi come eliminarlo;

e riaffermato che è grave responsabilità del Governo il fatto che tale Commissione parlamentare di inchiesta trovi condizioni

fra le più illegali ed inumane anche nelle aziende a partecipazione statale;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione nelle aziende I.R.I. ad un indirizzo di:

1°) eliminazione delle assunzioni discriminate, dei contratti a termine e rispetto integrale della legge sul collocamento;

2°) abolizione dei premi discriminati, sotto qualsiasi forma concessi, e contrattazione completa di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro tra la direzione, la commissione interna e gli organismi sindacali dei lavoratori;

3°) pieno rispetto dei contratti di lavoro, dell'accordo interconfederale sul funzionamento delle commissioni interne e degli altri accordi interconfederali,

4°) garanzia integrale, anche nell'interno delle fabbriche, delle libertà costituzionali e in particolare delle libertà di opinione, di associazione, di stampa, di riunione, ecc.;

5°) scrupolosa tutela della personalità umana dei lavoratori, della loro integrità fisica e della loro formazione professionale, soprattutto ponendo fine ai metodi di più intenso sfruttamento;

ed a presentare alla Camera, entro tre mesi, una relazione che informi le Assemblee legislative del regime di tutela del lavoro realizzato nelle aziende a partecipazione statale.

(67) « DIAZ LAURA, GATTI CAPORASO ELENA, JACOPONI, AMADEI, FARINI, CALANDRONE PACIFICO, TOGNONI, ZAMPONI, FARALLI, BERNIERI ».

La Camera,

interprete dell'emozione causata nel paese per l'insorgere di una nuova vertenza (la terza in appena 3 anni) tra la ditta Richard Ginori e le sue maestranze, e in conseguenza fra la medesima impresa ed il comune di Sesto Fiorentino, il quale, dopo essere stato il centro creatore e propulsore di un'arte ceramica rinomata in tutto il mondo, a vanto ed onore d'Italia, vede oggi decimate e disperse le sue meravigliose maestranze, frutto del sacrificio e del perfezionamento tecnico di numerose generazioni di lavoratori;

considerato che la ditta in questione dopo aver smantellato ed alienato, col fallace pretesto di vetustà tecnica, la rinomata e pregiata manifattura di Doccia, riducendo

così il numero dei lavoratori occupati da 2.300 ad appena 800, sta adesso procedendo ad un cosiddetto ridimensionamento radicale della moderna fabbrica di Sesto (per la cui costruzione fu fatto largamente appello ai prestiti E.R.P.) in base al quale le maestranze sarebbero ricondotte a non più di 300 unità entro sei mesi;

riconosciuto che il mantenimento di una efficiente branca di produzione della porcellana artistica ed a uso domestico risponde ad una sentita esigenza nazionale, sia perché il pregiato prodotto, che gode di un suo specifico mercato in Italia ed all'estero, verrebbe sostituito da prodotti stranieri di concorrenza con evidente danno al nostro commercio estero, sia per le gravi conseguenze di carattere sociale in quanto andrebbe dispersa una mano d'opera altamente qualificata, e verrebbe colpito a morte un laborioso centro industriale già culla e vanto della ceramica nazionale;

tenuto conto che il ramo delle porcellane pregiate ed artistiche (manifattura nazionale di Sèvres, manifattura di Meissen, manifattura reale di Copenaghen, ecc.) ha trovato già in altri paesi una sua sistemazione specifica a carattere nazionale, con riconoscimento della necessità della tutela del valore artistico della produzione manifatturiera, e della formazione tecnica di mano d'opera specializzata,

invita il Governo a predisporre, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, un decreto, ovvero — ove non ritenga di averne i poteri — un decreto-legge di requisizione o di espropriazione per motivi di interesse pubblico dello stabilimento Richard Ginori di Sesto Fiorentino e dell'omonimo museo artistico di Doccia, e di predisporre, di conseguenza, le misure organizzative e tecnico-finanziarie per una loro gestione autonoma.

(68) « CERRETI, TARGETTI, MONTELATICI, RAFFAELLI, ZAMPONI, VENEGONI, JACOPONI, PIERACCINI, BARBIERI, BIGIANDI, PESSI, BARDINI, DIAZ LAURA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per le mozioni, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

**La seduta termina alle 20,20.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 10,30:*

*1. — Svolgimento della proposta di legge.*

CAPPUGI ed altri: Istituzione di un ruolo di gruppo C per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e pena (518).

*2. — Discussione della proposta di legge:*

BUBBIO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali (2115) — Relatore: Agrimi.

*3. — Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — Relatore: Lucifredi;

Norme per la elezione della Camera dei deputati (1237) — Relatori: Marotta, per la maggioranza; Luzzatto e Almirante, di minoranza.

*4. — Discussione della proposta di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — Relatore: Roselli.

*5. — Discussione del disegno di legge:*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — Relatori: Cappa Paolo e Geremia;

*e delle proposte di legge:*

TOGNI ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — Relatori: Bellotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — Relatori: Caiati e Cappa Paolo.

*6. — Discussione della proposta di legge:*

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — Relatore: Elkan.

*7. — Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

*Relatori:* Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

8. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

---

*Discussione del disegno di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI